

DCCV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.
Comunicazione del Presidente	28818
Congedi	28807
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	28807
<i>(Presentazione)</i>	28818
<i>(Trasmisione dal Senato)</i>	28818
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile). (1593)	28810
PRESIDENTE	28810
CARPANO MAGLIOLI, <i>Relatore di minoranza</i>	28810
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	28818
GULLO, <i>Relatore di minoranza</i>	28822
LUCIFREDI	28837
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	28808
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	28808
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
PRESIDENTE	28848, 28851
NENNI PIETRO	28851
Interrogazioni (Svolgimento):	
PRESIDENTE	28808
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	28808
ALMIRANTE	28809

	PAG.
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	28809
MAGLIETTA	28809
Commissione di vigilanza per i censimenti (Nomina di Commissari)	28818
Sostituzione di un Commissario.	28837

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Adonnino e Migliori.

(I congedi sono concessi).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (Finanze e Tesoro):

« Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1525) (Con modificazioni);*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

dalla V Commissione (Difesa):

« Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito » (1040) (Con modificazioni);

« Norme per le promozioni e i trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra degli ufficiali della marina militare » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1799);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio 1950-51 » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1893);

« Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia » (1975);

« Autorizzazione della spesa di lire 1.700 milioni occorrenti per la prosecuzione dei lavori di completamento del grande bacino di carenaggio di Napoli » (1976);

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: « Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1950, n. 408 » (1844) (Con modificazioni).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Perlingieri, Salerno, Sansone, Amendola Pietro e Perrone Capano:

« Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Arnaldo Lucci » (2040).

Sarà stampata e distribuita. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: interrogazioni. Alle prime tre, poiché i firmatari non sono presenti, sarà data risposta scritta:

Reali, al ministro dell'interno, « per sapere se non è stato illegale da parte del

maresciallo dei carabinieri di Predappio, l'aver il 21 gennaio 1951 sequestrato ad un cittadino un pacco di giornali l'Unità giornali che non erano destinati alla vendita al pubblico. L'interrogante chiede inoltre quale misura intenda prendere contro il suddetto maresciallo che ha violato l'articolo 21 della Costituzione »;

Liguori, al ministro delle finanze, « per conoscere come si concilino i criteri ispiratori della legge sulla perequazione tributaria, di cui si aspetta la pubblicazione (che mira a stabilire rapporti di sincerità tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti) con le recenti notifiche, fatte da numerosi uffici distrettuali delle imposte, di avvisi di accertamento a pretesa « cautela » sulla base di moltiplicatori fissi »;

Colasanto, al presidente del Consiglio dei ministri e all'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, « per sapere perché non è stato ancora risposto alla federazione degli ordini dei farmacisti, che ha chiesto una interpretazione della nota legge sugli affitti urbani ai fini di stabilire se le farmacie debbano considerarsi studi professionali od aziende puramente commerciali; comunque, l'interrogante chiede, se è possibile dare un parere sulla dibattuta questione ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Almirante, al ministro dell'interno, « per conoscere se sia al corrente dell'aggressione subita a Coltano (Pisa) dal colono Antenore Taggioni, iscritto al M. S. I., che elementi sovversivi hanno gravemente ferito; e se sia in grado di rendere edotta la Camera circa i risultati dell'inchiesta all'uopo esperita ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il fatto deplorabile a cui si riferisce l'interrogazione avvenne il 21 gennaio ultimo scorso in Coltano, e il comando della stazione carabinieri di Tombolo appena venuta a conoscenza del fatto stesso esperì le necessarie indagini e con rapporto in data 27 dello stesso mese denunciò all'autorità giudiziaria i responsabili.

È risultato che l'episodio sarebbe avvenuto per ragioni politiche, in quanto in un primo tempo gli imputati avrebbero usato violenza al colono Taggioni Antenore per strappargli il distintivo del M. S. I., e in tratto successivo l'avrebbero colpito con pugni e calci, lasciandolo a terra privo di sensi. Alla prima visita medica l'agredito fu giudicato guaribile in sei giorni e alla seconda in giorni quindici.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

È da ricordare che l'autorità giudiziaria emise mandato di cattura contro Pancaldi Sforzo, Innocenti Torquato, Martini Pietro e Ciet Oreste, quali responsabili di violenze e lesioni in danno del Taglioni. I quattro arresti vennero a suo tempo eseguiti.

La data del processo non è stata ancora fissata.

PRESIDENTE. L'onorevole Almirante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ALMIRANTE. Non mi resta che ringraziare l'onorevole sottosegretario per le esaurienti informazioni che ha dato e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Alle seguenti interrogazioni, non essendo presenti i firmatari, sarà data risposta scritta:

Gullo, al ministro dell'interno, « per conoscere in forza di quale norma di legge le varie questure della Repubblica hanno diffidato « i proprietari e gerenti di teatri, cinematografi, sale e locali di pubblico spettacolo a non cedere in uso, neanche temporaneo, i locali stessi per comizi o manifestazioni di qualsiasi genere, senza aver ottenuto il nulla osta da chiedere almeno tre giorni prima ». E per conoscere ancora in forza di quale altra legge alcuni questori impongono l'obbligo del preavviso anche per le riunioni da tenere in luoghi aperti al pubblico. E per sapere, infine, se l'onorevole ministro non ritenga che con tali misure si viene ad annullare o per lo meno a menomare gravemente il diritto di riunione così come disciplinato dalla Costituzione ».

Angelucci Mario, Farini e Fora, al ministro dell'interno, « per sapere se non ritenga necessario intervenire presso il prefetto di Terni perché ponga termine alla serie di provvedimenti arbitrari presi contro i sindaci di amministrazioni popolari, l'ultimo dei quali sospende dalle sue funzioni, per la durata di due mesi, il sindaco di Orvieto per avere concesso una sala di proprietà comunale per una conferenza tenuta da un parlamentare sul trentesimo anniversario della fondazione del partito comunista italiano. Da tenere presente che l'uso di quella sala per manifestazioni pubbliche fu deliberato dalla giunta comunale di Orvieto ed approvata con firma dello stesso prefetto di Terni fino dal 1947 ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Maglietta, al ministro della difesa, « per conoscere chi ha disposto la riassunzione in servizio di ufficiali e sottufficiali col compito politico di dirigere le associazioni degli ufficiali e sottufficiali fuori servizio della F. A. N. V. S. L'interrogante desidera conoscere come possono

conciliarsi le recenti drastiche decisioni contro i sottufficiali dei carabinieri con certe liberalità fatte col bilancio dello Stato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. In realtà l'aeronautica militare aveva recentemente disposto il temporaneo richiamo in servizio di due sottufficiali dell'aeronautica, già sfollati, allo scopo di venire incontro alle impellenti esigenze di personale prospettate dalla libera federazione nazionale fra le associazioni nazionali ufficiali e sottufficiali in congedo provenienti dal servizio effettivo (F. A. N. V. S.), ente a carattere apolitico e con scopi esclusivamente assistenziali.

La direzione generale del personale militare dell'aeronautica aveva ritenuto di poter legittimamente effettuare il richiamo di che trattasi, in analogia di quanto viene praticato per l'assegnazione del personale civile in attività di servizio ad altri enti.

Comunque, mentre assicuro che non risulta avvenuto alcun altro richiamo in servizio del genere di quello sopra accennato, informo che si è provveduto a revocare il provvedimento nei confronti dei due sottufficiali in parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Maglietta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MAGLIETTA. Ringrazio il sottosegretario per l'informazione che mi ha dato. Vorrei tuttavia fare un rilievo. Il fatto che il provvedimento è stato successivamente revocato, dimostra che all'inizio si era preso un provvedimento non giusto.

Devo inoltre osservare che, se ci fosse l'abitudine di rispondere alle interrogazioni con una certa sollecitudine, la risposta del sottosegretario avrebbe meglio servito a chiarire la situazione quando il problema era attuale, quando, cioè, era in corso l'agitazione dei sottufficiali sfollati.

Per la parte relativa ai sottufficiali dei carabinieri, proprio negli stessi giorni in cui si riassumevano gli ufficiali e sottufficiali in parola, si prendevano drastici provvedimenti di esonero per numerosi sottufficiali dei carabinieri, cioè si prendevano due misure contraddittorie: da un lato v'erano disponibilità per impiegare i due sottufficiali in alcuni servizi che facevano comodo e dall'altra non v'erano i fondi necessari per venire incontro ad esigenze più volte manifestate da parte degli ufficiali dei carabinieri.

Ad ogni modo, l'inconveniente è stato eliminato. Ne prendo atto e ringrazio l'onorevole sottosegretario.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Sento tuttavia il bisogno di pregare che si faccia in modo che non si verifichino più episodi del genere, che hanno un carattere così antipatico e legittimano il sospetto che si voglia operare in spregio ai principî di elementare giustizia.

PRESIDENTE. Alle seguenti interrogazioni, non essendo presenti i firmatari, sarà data risposta scritta:

Numeroso, al Presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere se abbia comunque fondamento la notizia pubblicata da alcuni giornali, secondo cui gli italiani residenti nelle ex colonie sarebbero esclusi dai concorsi banditi nelle pubbliche amministrazioni »;

Lupis, al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro *ad interim* per l'Africa italiana, « per conoscere se, a seguito delle decisioni dell'O. N. U., a riguardo delle ex colonie sottratte all'amministrazione italiana, risulti che i nostri connazionali ivi residenti non possano partecipare a concorsi per entrare nelle locali amministrazioni »;

Capalozza, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere — anche in rapporto alle clamorose rivelazioni sulla dolorosa realtà del nostro sistema penitenziario fatte al processo di Napoli per i fatti di Poggioreale — quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla riforma del vigente regolamento fascista degli istituti di prevenzione e di pena ».

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità. (Difesa civile). (1593).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla difesa civile.

Ieri è stato esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carpano Maglioli, relatore di minoranza.

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a dire il vero, non è molto confortevole prendere la parola in una situazione... di vuoto come questa. E ciò non sarebbe nulla, se non segnasse quello che è stato il sistematico comportamento della maggioranza durante la lunga discussione del disegno di legge sulla difesa civile.

Una voce al centro. La minoranza non brilla di più!

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. La maggioranza brilla per la sua assenza. La maggioranza ha preferito, durante la discussione di questo disegno di legge, rimanere nel « transatlantico » a fare magari del pettegolezzo, oppure non è entrata in aula, perché, secondo quanto dichiarava l'onorevole Scalfaro, sarebbe stata inutile perdita di tempo, tanto più che v'è sempre il buon onorevole Longoni che, nei momenti di pericolo, è capace di richiamare in pochi minuti i deputati della maggioranza a riempire l'aula e a... votare!

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È la prima applicazione della difesa civile. (*Si ride*).

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. Ma vi è un altro argomento che va al di là dello scherzo e che tocca la sostanza della cosa, ed è questo: che, di fronte a 18 oratori di opposizione a questo disegno di legge (e vi sono stati interventi di uomini di primissimo ordine, che hanno espresso convinzioni frutto di studi e di esperienze), di fronte a questi 18 oratori di opposizione, la maggioranza, dando prova di assoluta insensibilità, dando prova di non misurare l'ampiezza, la gravità del provvedimento che è oggetto di discussione, ha opposto solo due oratori della democrazia cristiana e un terzo oratore, l'onorevole Russo Perez, che non è ancora della democrazia cristiana.

Una voce. Lo sarà. (*Commenti*).

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. Non so: questo riguarda lui.

Ora, signori, voi non potete disconoscere che questo intervento massiccio dell'opposizione nella discussione di questo disegno di legge non è dovuto a caparbietà di oppositori, ma è dovuto ad una profonda convinzione, ad un vivo senso del dovere che dovrebbe indurre i signori della maggioranza a meditare. La maggioranza e il Governo puntano, secondo me, eccessivamente sul numero e pur sanno che i numeri sono mutevoli come la maggioranza: e lo sanno anche le macchine ultramoderne che giocano sui numeri a palazzo Viminale.

Noi siamo qui ad opporci tenacemente ed in forma quasi ostruzionistica — questa è la parola — al disegno di legge, perché sentiamo il dovere di difendere i diritti essenziali dell'individuo e della collettività, siamo qui ad impedire che una legge come questa riceva la ratifica, l'approvazione da parte dei signori della Camera.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Voi, ripeto, non dovete illudervi: con la forza non si costruisce durevolmente.

RUSSO PEREZ. E come! Se è stato costruito l'impero bolscevico, che dura da tanto tempo!

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. L'impero bolscevico, come lo chiama ironicamente il recente o prossimo democristiano, già missino, già qualunquista Russo Perez...

RUSSO PEREZ. Le risponderò anche su questo.

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. .. è stato costruito, sì, colla forza, ma, superato l'inevitabile periodo rivoltoso, la rivoluzione russa si è consolidata mercé un continuo, costante lavoro di costruzione di un ordine nuovo. L'atto di forza talvolta si rende inevitabile per la conquista del potere, può l'atto di forza essere mezzo per strappare ad una minoranza riottosa il potere, ma naturalmente per consolidare l'ordine nuovo occorre agire con coscienza, onestà e correttezza, occorre formare una legislazione fondata sulla giustizia.

Ma, onorevoli colleghi, noi concordiamo perfettamente sulla necessità della difesa civile, siamo perfettamente d'accordo che si debba dare ordine a questa materia e aderiamo ai concetti espressi a questo riguardo dall'onorevole ministro nella sua relazione: « .. attuare un necessario assetto organizzativo e funzionale dei servizi che provvedono ai compiti di protezione e di soccorso delle popolazioni in caso di pubbliche calamità, in modo che possa adeguatamente e tempestivamente provvedersi, con idoneità di interventi, al soccorso delle popolazioni colpite ed al ripristino dei servizi essenziali per la loro sussistenza; porre le basi per la predisposizione e l'organizzazione dei servizi per la prevenzione la limitazione e la riparazione dei danni dell'offesa aerea e navale, servizi che, data la loro complessità, è necessario siano adeguatamente studiati e predisposti sin dal tempo di pace, come ne sono anche indice le progettazioni e le realizzazioni già effettuate in vari Stati stranieri ».

Esattissimo, onorevoli colleghi. Noi concordiamo sulla necessità di dare un assetto organizzativo e funzionale a questi servizi indispensabili; riteniamo che ciò sia utile anche se non urgentissimo. Ma non dico una cosa nuova affermando che il disegno di legge non provvede a queste esigenze: è inorganico, è inefficiente. Obietto sicuro raggiunto da questo disegno di legge: la lesione delle libertà singole e collettive con formule generiche

tali, da consentire qualsiasi arbitrio attraverso la discrezionalità del potere esecutivo.

I motivi essenziali espressi nella nostra relazione di minoranza sono tre: 1°) manifesta è la violazione della Costituzione (motivo che direi giuridico-politico); 2°) la legge è strumento di repressione, non difesa civile, offesa civile (motivo politico); 3°) legge irrazionale, equivoca, inefficiente (per convincersene basta la semplice lettura), e non provvede certo all'assetto funzionale e organizzativo della difesa. Questi sono i punti essenziali di critica sui quali poggia la nostra opposizione e nei quali dovremmo trovare consenzienti tutti gli uomini liberi di tutte le parti di questa Assemblea.

Vi dichiaro subito che di proposito non tratterò il primo punto, quello che riflette la violazione della Costituzione, e per questo non mi richiamo che a quanto è espresso nella relazione. Mi dispenso dal trattare questo tema che pure è il più ricco di fascino, è quello che può tentare veramente uno che abbia vissuto tutta la sua vita tra codici e leggi. Mi astengo di proposito non solo perché questo tema è già stato largamente e autorevolmente trattato da oratori che mi hanno preceduto, ma anche perché io so che le conclusioni in ordine a questo punto sostanziale della nostra critica al disegno di legge sono affidate all'arte di un maestro, Fausto Gullo, ed io non voglio fare male quello che egli farà in modo eccellente e magistrale. Però, per quanto mi prefigga essenzialmente di trattare il terzo tema, quello della deficienza organica, funzionale e di tecnica legislativa di questo disegno di legge, non posso tacere rilievi in ordine al secondo punto. Questa legge è manifestamente di oppressione e di repressione, non di difesa, ma di offesa civile.

Camillo Cavour diceva che il governare con le leggi di oppressione è cosa facile; anzi, si esprimeva così: « Con i metodi dell'oppressione poliziesca persino gli asini sanno governare ». *Absit iniuria verbis.* (*Interruzione del deputato Russo Perez*). Questa è una affermazione di Cavour, che non va bene al siculo onorevole Russo Perez. Ma è un fatto che governare con la frusta è più facile che governare in libertà; è più facile governare trasformando un paese in una caserma, piuttosto che governare in un paese libero. (*Applausi al centro e a destra*).

RUSSO PEREZ. Vedi « baffone »!

CARPANO MAGLIOLI. L'onorevole Russo Perez si è assunto l'incarico di interrompermi; glie ne sono grato, perché mi offre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

la possibilità di assolvere con interezza il mio compito.

Questa legge ha carattere repressivo. Ne volete la prova? Senza leggere il disegno di legge, ricorro ai verbali della Commissione. Mi permetto di leggere quanto ha dichiarato l'onorevole Lucifredi nella seduta del 29 novembre. Di fronte a un emendamento dell'onorevole Turchi, che voleva limitare l'intervento del potere esecutivo solo in caso di eventi naturali o bellici, si è espresso precisamente così: « È nettamente contrario all'emendamento dell'onorevole Turchi. Sarebbe piuttosto favorevole a modificare il titolo della legge. Non accetta infatti la limitazione dell'intervento della direzione generale della difesa civile nei soli casi di eventi meccanici, fisici o bellici, in quanto si potranno verificare sommosse popolari, casi questi da cui il legislatore non può prescindere ».

Nel verbale dattiloscritto era espresso un concetto generico, cioè la possibilità di intervento quando si verificano sommosse popolari. È aggiunto a penna — non so da chi: — « quando disciplina l'opera di soccorso delle popolazioni isolate ». Questa limitazione tende a ridurre il potere di intervento dello Stato in caso di manifestazioni di natura popolare: cioè difesa civile, in quanto riflette veramente un diritto della collettività e non in quanto riflette un diritto di difesa di quel determinato ordine pubblico che interessa coloro che detengono le leve di comando dello Stato.

Il ministro Scelba, nella seduta del 6 dicembre, ripeteva lo stesso concetto, con premesse che mi serviranno più avanti nell'espone il mio pensiero: « Dichiaro quindi di non poter accettare l'emendamento Turchi che alla parola « eventi » siano aggiunte le specificazioni « naturali e bellici », allo scopo di restringere l'intervento dell'organizzazione della difesa civile ai soli casi di calamità naturali o belliche. La legge infatti deve provvedere in tutti quei casi in cui l'incolumità dei cittadini sia minacciata, non potendosi escludere la necessità di soccorsi alle popolazioni in dipendenza di altre cause che non siano quelle naturali o belliche o l'insurrezione armata o la sospensione dei servizi essenziali per la vita civile in dipendenza di scioperi. Conclude facendo presente alla Commissione che il disegno di legge non ha il fine di negare il diritto di sciopero nell'ambito della legge — che ancora non conosciamo e che non esiste — sancito dall'articolo 40 della Costituzione; ma la organizzazione che esso crea non può pre-

scindere dagli scioperi non aventi un carattere esclusivamente economico — a dire il vero, l'onorevole ministro, in sede di Commissione, ha detto che anche in caso di sciopero economico era legittimo l'intervento; per esempio, nel caso di sciopero dei panificatori, per impedire che la popolazione rimanga senza panè — e che presentino invece pericolo per la vita ».

Ancora più avanti l'onorevole Scelba — leggo dal verbale — « tiene a precisare che il disegno di legge dovrebbe avere riguardo agli scioperi che presentassero carattere insurrezionale e quindi fossero contrari all'articolo 40. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento Amadeo; non ritiene di poter accettare la proposta Almirante » (l'onorevole Almirante si era limitato a proporre che la discussione della legge sulla difesa civile venisse accantonata in attesa di discutere anche la legge sugli scioperi).

Onorevoli colleghi, bastano questi riferimenti per caratterizzare la natura di questa legge, che ha uno scopo essenzialmente repressivo, che non è diretta alla difesa da calamità, ma che consente allo Stato, con quegli 11 articoli buttati giù « alla carlona », degli interventi che la legge ordinaria non consentirebbe.

Ultimo argomento: basterebbe richiamarsi al fatto che si sono scoperti anche i volontari. All'articolo 6 si stabilisce la creazione di una milizia volontaria, che dovrebbe coadiuvare il Governo in questa brillante opera di difesa civile. Ora, tutte queste cose sono già state dette e svolte e in questa Assemblea e, durante la campagna elettorale, in tutte le piazze d'Italia. Preferisco perciò riferirmi a una premessa molto significativa dell'onorevole ministro, fatta nella seduta del 6 dicembre dinanzi alla Commissione. « Il ministro precisa — così sta scritto nel verbale della seduta — che il significato e il contenuto del provvedimento risultano puramente e semplicemente dal testo del progetto e che non si può pretendere di giudicare facendo il processo alle intenzioni. Ricorda che attualmente in caso di calamità pubbliche la competenza in materia spetta a diversi ministeri (difesa, lavori pubblici e interno) il cui coordinamento, in caso di urgenza, è risultato molto difficile e non adatto ai casi concreti. Si è determinata la necessità — dice il ministro dell'interno — di un coordinamento di questa attività e di questa competenza generica in materia da parte del ministro dell'interno ». Sostanzialmente il ministro dell'interno chiede che questa legge non sia giudicata per quello che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

esprime o attraverso le intenzioni di coloro che l'hanno redatta.

Ma, onorevoli colleghi, parliamo sul serio o scherziamo? Noi abbiamo motivo di essere preoccupati anche delle vostre intenzioni perché esse sono continuamente manifestate in forma tale da dar consistenza, dolorosamente, a queste nostre preoccupazioni.

Lasciamo stare le leggi elettorali, per truffaldine che siano; ma tutta la vostra inerzia legislativa in tema di integrazione della legge costituzionale sta a significare come noi dobbiamo essere preoccupati delle vostre intenzioni e come le vostre intenzioni siano tutt'altro che benevole, tutt'altro che orientate al rispetto delle libertà.

Ora, noi sappiamo che voi, non solo il 14 ottobre 1950 avete sentito l'urgenza di presentare questa legge cosiddetta della difesa civile, ma nello stesso tempo avete anche presentato altre leggi repressive, quali per esempio quella di riforma del codice penale, che, pur avendo già come principio ispiratore il rigore eccessivo della pena (si tratta, infatti, di un codice fascista), tende ad aggravare ancora di più le sanzioni, dimostrando ancora una volta come le nostre preoccupazioni siano fondate e come, quindi, la nostra critica non rifletta più o meno innocenti intenzioni, ma l'azione continua, sistematica del Governo diretta a trasformare il predominio democristiano in governo di regime e quindi in dittatura vera e propria.

Voglio ancora ricordare all'onorevole ministro dell'interno che il 18 ottobre 1948 egli presentò un disegno di legge, di cui chiese l'urgenza, tendente a coordinare, secondo i principi fissati dalla Costituzione, le leggi di pubblica sicurezza. Tale provvedimento fu approvato dal Senato con una rapidità che fa veramente onore a quel ramo del Parlamento, e otto giorni dopo fu rimesso alla Camera. Fu discusso in Commissione in sede legislativa e rimesso all'Assemblea solo nel marzo 1950, tornando, dopo pochi giorni di discussione in aula, nuovamente alla Commissione, la quale lo ha bellamente accantonato.

Attualmente quella legge dorme negli archivi della 1ª Commissione, e di là non uscirà non per negligenza dell'onorevole Migliori ma perché il Governo evidentemente non sente più la necessità di adeguare la legge di pubblica sicurezza ai principi della Costituzione, confermando così la sua volontà decisa alla sistematica repressione, persecuzione e limitazione, in sostanza, delle libertà dei singoli e delle collettività.

Il tema che io voglio particolarmente trattare, come ho detto, è quello che riflette la irrazionalità e la inefficienza della legge. Per amore di discussione, io supero l'offesa alla Costituzione rappresentata da questo disegno di legge, e supero anche quei motivi politici che, evidentissimi nel disegno di legge, attestano la volontà del Governo di reprimere l'attività dei cittadini quando non sia conforme alle proprie direttive. Più agevole riesce procedere sul terreno meno accidentato, ma non per questo meno importante, della tecnica legislativa; ho fiducia che vi siano uomini liberi, di tutte le parti, che possano accettare le nostre critiche in relazione alle deficienze tecniche che valgono a dimostrare come questa legge, che voi state per approvare, non servirà allo scopo corretto di cui alla premessa, ma servirà semplicemente allo scopo opposto: creare un maggior disordine, maggiori difficoltà nei momenti più difficili, nei quali l'azione dello Stato deve coordinare le volontà e le azioni per dare lenimento alle popolazioni.

Certo non è facile raggiungere lo scopo in una materia così complessa qual'è quella di organizzare tutti i servizi che riguardano: sanità, lavori pubblici, comunicazioni, trasporti, rapporti sindacali e di lavoro; non è cosa facile organizzare questi servizi senza il concorso di elementi tecnici e senza adeguata preparazione; non è cosa facile raggiungere questi obiettivi con delle improvvisazioni.

Ma vi pare, onorevoli colleghi, che l'istituire una direzione generale del Ministero dell'interno costituisca un'accurata preparazione? Vi pare che i vigili del fuoco e la « celere » rappresentino mezzi bastevoli ed efficienti per assolvere a questi scopi?

Basta richiamarsi a quanto ha scritto l'onorevole Sampietro nella sua relazione, combattuta — ed a ragione — da tutti i colleghi della mia parte che sono intervenuti in questa discussione. Lo stesso relatore per la maggioranza riconosce che il Governo italiano non ha i mezzi per provvedere, non dico in caso di grave calamità e di offese aereo navali, ma nemmeno in caso di incendi. E sentite cosa scrive l'onorevole Sampietro, che conosce a fondo l'argomento: « All'estero il servizio contro le pubbliche calamità è ben più efficiente. Ad esempio Los Angeles — città paragonabile a Milano — solo per il servizio antincendi provvede con 6 miliardi di lire, mentre tale somma è da noi spesa per il servizio in tutta Italia ».

Quindi voi stessi confessate che non disponete nemmeno dei mezzi per provvedere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

alla difesa contro gli incendi, perché il Governo italiano dispone di quei modesti miserabili 6 miliardi che servono appena appena ai bisogni di una città come Milano.

Sarebbe necessario organizzare questi servizi; ma qual'è la strada che si deve seguire per addivenire all'organizzazione razionale di questi servizi così urgenti e pressanti e tanto necessari alla vita civile? Quella di provvedere a una riorganizzazione di tutta la materia legislativa che regola queste necessità, e provvede a queste esigenze della vita collettiva.

Voi mi insegnate come numerosissime siano le disposizioni legislative, dettate e dal codice civile e dal codice penale, come quelle dell'articolo 652 (rifiuto del cittadino a prestare opera in caso di tumulto) e dell'articolo 593 (omissione di soccorso), nonché da una serie di leggi speciali che enumero solo a carattere indicativo, certo di commettere delle omissioni (conoscete quel senatore italiano che prima del fascismo si era messo ad elencare le leggi vigenti in Italia? si è fermato a 30 mila e non ce l'ha fatta più a proseguire, forse perché è stato sopraggiunto dalla morte).

Ricordo innanzitutto la legge — citata anche nella relazione ministeriale — 20 marzo 1865, allegata *E* (facoltà alle autorità amministrative a disporre della proprietà, quando questo sia imposto da grave necessità); poi: regio decreto 2 settembre 1919, n. 1925 (facoltà a requisire mezzi trasporto concessi al genio civile); regio decreto 9 dicembre 1896, n. 2489 (disciplina organizzazione soccorsi nei disastri tellurici e in altre gravi calamità); regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2889 (ordinamento sanitario ed obbligo dei cittadini a contributi di prestazione in caso di malattie infettive a carattere epidemico); regio decreto 1° agosto 1907, n. 636 (obbligo dei medici di mettersi al servizio dei comuni); regio decreto 8 giugno 1865, n. 969 (norme organizzative di determinati obblighi in caso di mobilitazione). E l'elencazione potrebbe continuare, anche omettendo il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, soppresso dal decreto legge 16 aprile 1946, ma richiamato in questo disegno di legge, forse per una certa analogia — non dico identità — con l'ampiezza dei poteri concessi all'esecutivo: allora si parlava, a dire il vero, del « tiranno » e vi era questa espressione: « in ogni altro caso in cui, con determinazione del duce del fascismo e capo del governo, sia ritenuto necessario nell'interesse dello Stato, non di meno anche prima che si verifichino le ipo-

tesi del comma precedente, possono essere adottate tutte le misure occorrenti per rendere possibile l'applicazione delle unite norme ». Io ho parlato di analogia, non di identità, perché so perfettamente come i confronti siano sempre odiosi, specialmente col « defunto ».

Ora, se è vero che è necessario dare una disciplina a tutte queste norme che provvedono alle esigenze in caso di contingenze particolari (disastri, nubifragi, inondazioni, incendi e guerre), è pure necessario un lavoro legislativo serio: occorre coordinare, aggiornare, integrare le norme esistenti, al fine di ottenere una trattazione sistematica, una legge organica, razionale, sufficiente. Ora, mi pare azzardato affermare di poter organizzare, riordinare, dare una sistemazione razionale a tutta questa complessa materia con 11 articoli, buttati così — ripeto — « alla carlona », in fretta e furia, dopo un discorso più o meno brillante dell'onorevole Scelba! Rimane sempre la solita questione della pluralità delle leggi: con i contrasti, con i dissensi, con le sproporzioni e le inadeguatezze che noi costantemente lamentiamo.

Dovete riconoscere che si tratta di una materia complessa, la quale esige il concorso di vari elementi, di particolari competenze tecniche e politiche. Come è possibile provvedere alla difesa dalle offese aeree e navali senza il concorso degli elementi militari? Come si può provvedere a costruire dei ricoveri senza l'intervento del Ministero dei lavori pubblici? Come è possibile provvedere all'alimentazione e allo sfollamento della popolazione senza che sorgano problemi di natura sindacale, che riflettono problemi di lavoro?

Altrettanto si dica per quanto concerne l'igiene, la sanità, i trasporti e le comunicazioni. Bisogna coordinare tutte queste energie. Questo si può fare attraverso un testo unico di legge; certo non è possibile creare *ad hoc* un superministro, che sarebbe il ministro dell'interno, il quale abbia la facoltà di fare e disfare secondo quanto gli consigliano la sua coscienza e la sua intelligenza, senza la base di una legge che offra garanzie ai cittadini, perché la legge è anche la difesa del cittadino nei confronti del potere esecutivo.

Come è possibile in 11 articoli, perché tanti sono gli articoli contenuti in questo disegno di legge, trattare tutta questa vastissima materia, provvedere ai ricoveri, alla difesa aerea e navale, alla protezione dai disastri dovuti ad epidemie, incendi, nubifragi e inondazioni? È forse possibile creare una direzione generale? Se il problema fosse così

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

facilmente risolvibile, a quest'ora sarebbe già stato risolto. Se bastasse creare una direzione generale per esaurire un problema così complesso, data la lunga serie di tragedie che si sono abbattute sul nostro paese, evidentemente questa direzione generale sarebbe già stata costituita.

Attraverso questo disegno di legge non si raggiunge lo scopo prefisso di realizzare una organizzazione razionale consentendo interventi tempestivi a protezione del cittadino e della collettività, ma, attraverso una forma generica, si corre il pericolo (che è certezza per noi) di arbitri affidati alla discrezione del potere esecutivo, dato che i cittadini sono privi di difesa nei confronti del potere esecutivo.

A parte ogni diversità di atteggiamenti politici, io penso sia un gravissimo errore creare una direzione generale onnisciente ed onnipotente. Dare tutto il potere al Viminale è evidentemente una esagerazione. Sono convinto che il ministro non è, né credo presuma di essere, onnisciente ed onnipotente. Non solo, ma il ministro dell'interno non dispone delle competenze tecniche necessarie: al Viminale sono tutti avvocati, uomini esperti più in diritto che in altre discipline.

Ora, se queste mie osservazioni sono vere, dovete riconoscere che la nostra opposizione trae fondamento non solo dal dissenso politico profondo che ci separa, ma altresì in queste critiche di natura tecnica alla legge, nonché nella necessità di provvedere ad esigenze alle quali voi con questa legge non potete provvedere.

A persuadervi della fondatezza di queste nostre critiche, relative alla inefficienza della legge a provvedere agli scopi che si propone, basta la lettura. Il collega onorevole Riccardo Lombardi ha già mosso degli appunti di carattere letterario, che io non ripeto, perché non sono un letterato. Mi limito soltanto ad appunti che potrebbe fare qualsiasi uomo di buon senso che si sforzi di interpretare questa legge.

L'articolo 1 della legge prevede l'istituzione di una direzione generale per i servizi di difesa civile presso il Ministero dell'interno. Qui nulla da dire; la cosa è molto semplice. L'articolo 2 della legge dice al primo comma: « La direzione generale per i servizi di difesa civile ha il compito di provvedere, mediante l'organizzazione e l'impiego dei soccorsi occorrenti alla protezione della popolazione in caso di eventi, che costituiscano pericolo per l'incolumità pubblica delle persone e la salvezza delle cose o compromettano il fun-

zionamento dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni stesse ». Pensate, onorevoli colleghi: la direzione generale per la difesa civile dovrebbe studiare, organizzare, predisporre, stabilire il funzionamento di tutte le provvidenze occorrenti per attuare la protezione della popolazione in caso di eventi o calamità pubbliche, e tutto questo con quei pochi miliardi cui accennava l'onorevole Sampietro, e con quei quattro o cinque impiegati...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ve ne sono di più.

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. Più innanzi, l'articolo 2 spiega l'attività di questa direzione generale, e dice: « Lo svolgimento dei compiti suddetti implica in particolare la organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi: a) alla prevenzione ed estinzione degli incendi, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone e della salvezza delle cose ». Ma, onorevoli colleghi, questo servizio esiste già. Ieri l'onorevole Maglietta ha ricordato anche che, tempo fa, il ministro dell'interno voleva liberarsi di questo servizio dei pompieri per affidarlo alla regione, non solo perché costituiva un grave peso finanziario per l'amministrazione statale, ma anche per le esigenze di carattere sindacale continuamente avanzate da questa categoria di lavoratori. La direzione generale della difesa civile, prosegue l'articolo, provvede inoltre: « alla difesa ed al soccorso delle popolazioni in caso di pubbliche calamità, quali scosse telluriche, alluvioni, nubifragi, frane, eruzioni vulcaniche, scoppi di depositi di materiale esplosivo e simili ».

È evidente che in questo articolo 2 è compendiate tutta una serie di servizi per i quali si richiedono specifiche competenze tecniche. Come si può pensare che il ministro dell'interno possa dare degli ordini al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di un ponte, per l'approntamento di un ricovero o per altro lavoro?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Questo non è previsto.

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. Allora, come questa direzione generale può provvedere agli scopi per i quali è stata creata, se non ha mezzi adeguati? Si tratta forse di una commissione di studio puramente teorica? Ma non è così.

E passiamo all'articolo 3.

Questa mattina, quando rileggevo l'articolo 3, pensavo ad una notizia che ieri ha dato la radio, e che oggi hanno ripetuto i nostri giornali, e cioè quella di un ufficio ana-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

logo che è stato creato anche in America (ma il nome è più trasparente): « Il presidente dell'università della Carolina del nord, Gordon Gray, ha assunto, su richiesta del presidente Truman, la direzione dell'ufficio strategico-psicologico. Tale ufficio ha il compito di coordinare l'attività di tutti i servizi governativi e di dirigere tutti gli aspetti non militari della guerra fredda ». Pare quasi che l'articolo 3 di questo disegno di legge richiami l'ufficio strategico-psicologico istituito da Truman e affidato al presidente dell'università della Carolina del nord !

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. Ma il problema più grave è quello riguardato dall'articolo 4, dove, ai fini dello svolgimento del compito di « studiare » l'organizzazione e il funzionamento delle provvidenze previste dagli articoli già esaminati, si danno vasti poteri al ministro dell'interno. Secondo questo articolo, può essere ordinata la requisizione dei beni e delle prestazioni personali (non si vorrà supporre che si tratti della requisizione dei libri o delle prestazioni di uomini di scienza che si rifiutino di dare la loro collaborazione a questo ufficio studi: evidentemente no) nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei servizi. « La requisizione dei beni » — dice il secondo comma del citato articolo — « può essere ordinata per grave ed urgente necessità pubblica; la requisizione delle prestazioni personali per grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità o in caso di pericolo per la sicurezza del paese, riconosciuto con deliberazione del Consiglio dei ministri ». Inoltre, la requisizione di prestazioni personali in caso di riconosciuto pericolo per la sicurezza del paese è ordinata dal ministro dell'interno, mentre, come abbiamo già letto, la requisizione delle prestazioni dei beni per grave ed urgente necessità è deliberata dal Consiglio dei ministri. È evidente la violenza che il potere esecutivo commette ai danni della collettività !

Ma *in cauda venenum*: veniamo a quel famoso decreto che nella relazione noi dimostriamo non avere più sussistenza. Dice l'ultimo comma del citato articolo 4: « Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano, per quanto concerne la requisizione dei beni e delle prestazioni personali, nonché la liquidazione ed il pagamento delle indennità, le norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi

previste ». È il famoso decreto che dà una serie di poteri al « duce del fascismo », decreto che tratta unicamente delle requisizioni, con grande ampiezza, e che dà la facoltà al cittadino, che si ritiene offeso dall'intervento del potere esecutivo, di reclamare. « Le controversie relative all'applicazione di queste norme — dice l'articolo 76 — sono di competenza dei comitati giurisdizionali territoriali o del comitato giurisdizionale centrale secondo le disposizioni degli articoli seguenti ». Sono convinto che colui che ha scritto l'articolo 4 di questo disegno di legge non ha letto il decreto del 18 agosto 1940, altrimenti non avrebbe potuto scrivere che « fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano, per quanto concerne la requisizione dei beni e delle prestazioni personali, nonché la liquidazione ed il pagamento delle indennità, le norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741 e le sanzioni penali ivi previste ». Ma non era possibile predisporre tempestivamente le nuove norme? Questa legge è stata presentata il 18 ottobre del 1950, è rimasta davanti alla Commissione pochissimo, ma comunque il Governo aveva mille possibilità di presentare un disegno organico che integrasse questi 11 articoli, buttati giù così, senza babbo o mamma, senza alcuna giustificazione, e senza che provvedano ad alcuna esigenza di quelle prospettate dall'onorevole ministro.

Ora, sentite come sono composti gli organi ai quali i cittadini potranno ricorrere in base a questo articolo 4, quando vedessero violati i loro diritti. Articolo 77: « Nei capoluoghi di provincia, che saranno indicati con decreto reale, emanato su proposta del duce del fascismo » (e chi ci metteremo qui al posto del duce del fascismo?) « capo del Governo, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, è istituito un comitato giurisdizionale territoriale con giurisdizione nel territorio determinato dal decreto stesso. Il comitato è costituito con decreto del prefetto della provincia ove ha sede il comitato, ed è composto: di cinque magistrati dell'ordine giudiziario, di cui uno presidente e uno vice presidente, di grado non inferiore al 6°, e tre di grado non inferiore al 7°, tutti designati dal presidente della corte d'appello; di un membro designato dallo stesso prefetto tra i funzionari dell'amministrazione dell'interno; di un membro designato dall'intendenza di finanza tra i propri funzionari e di un membro designato dall'ufficio tecnico erariale tra gli ingegneri dell'ufficio stesso; di due membri designati dal comando di zona mili-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

tare » (credo che non esista più il comando di zona militare); « di un membro designato dalla competente regia soprintendenza ai monumenti » (i monumenti ci sono e quindi probabilmente la soprintendenza ci sarà ancora; « di un membro designato dall'ispettorato agrario provinciale » (non so se esista ancora); « di un membro designato dall'ufficio provinciale del genio civile tra gli ingegneri dell'ufficio stesso; di un membro designato dal servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale » (che non c'è più); « di un membro designato dal locale circolo ferroviario d'ispezione; di un membro designato dal competente circolo del real corpo delle miniere; di un membro designato dal sottosegretario per le fabbricazioni di guerra » (che non c'è più); « di un membro designato dal prefetto quale presidente del consiglio provinciale delle corporazioni » (che non ci sono più, fortunatamente).

E poi norme analoghe sono stabilite nell'articolo 78 circa il comitato centrale, al quale i cittadini avevano diritto di ricorrere, ed hanno, secondo la teoria della revivescenza dell'onorevole Jervolino. Perché io finora conoscevo soltanto il *Cadavere vivente* di Leone Tolstoj, un magnifico lavoro teatrale; adesso conosco anche la teoria della revivescenza in tema di diritto, grazie all'onorevole Jervolino.

LUCIFREDI. Le assicuro che non l'ha inventata l'onorevole Jervolino.

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di memoria*. Così una legge *expressis verbis* abrogata, dichiarata decaduta, potrebbe, per inciso, nell'ultimo comma di un articolo, trovare la possibilità di rinascere a nuova vita in grazia alla magia della revivescenza, la quale ci mette innanzi un cadavere vivente (perché penso che sia veramente un cadavere il fascismo e che siano veramente cadaveriche le sue leggi).

Questo per dirvi, onorevoli colleghi, quali e quanti siano gli appunti di carattere tecnico che si possono fare a questo disegno di legge presentato dal ministro dell'interno. E vi faccio grazia, onorevoli signori, di trattare dell'articolo 6, che istituisce il corpo dei volontari. Anche qui, mentre prima, quando si trattava di preparare i mezzi per la prevenzione dei sinistri, questi mezzi si chiamavano « studi », qui non si tratta invece più di studiare: il corpo dei volontari è già un mezzo per integrare gli studi di cui agli articoli 2 e 5.

Che siano necessari dei corpi di volontari per agevolare lo studio di disposizioni che debbano regolare i servizi necessari per prov-

vedere a particolari esigenze in periodi di calamità pubblica, quando il bisogno è urgente, noi non contestiamo; ma non vedo comunque come si possa arrivare all'articolo 6, per istituire un corpo che richiama quella milizia volontaria fascista che dolorosamente vive nei nostri ricordi.

Onorevoli colleghi, su questo tono io credo potrei continuare, ma sono certo che esaurirei la vostra pazienza, che non è molta, ed esaurirei la mia, che è limitatissima. Io voglio ora concludere. Se volete provvedere alla difesa civile, questa legge non è bastevole; se volete creare invece una legge eccezionale di repressione, negatrice di libertà, che vi dia il modo di governare opprimendo, di esercitare cioè quella oppressione che faceva dire a Camillo Cavour che anche un asino sa così governare un popolo; se volete dunque una legge eccezionale, liberticida, accomodatevi: ma la responsabilità sarà vostra, tutta vostra.

Le leggi di eccezione non servono, portano solo del male. Ma non vi bastano, signori, le esperienze del passato? Con i rigori formali non si elidono le cause: è la vecchia strada che ha sempre portato i governi alla rovina. Ascoltate il nostro appello, che nasce da una profonda convinzione. (*Interruzione del deputato Marconi*). Sì, da una profonda convinzione, collega Marconi; probabilmente ella non ha neanche letto la legge per la difesa civile; ella giurerà *in verba magistri* e l'approverà credendo di fare una buona azione, mentre invece — glielo assicuro — commetterà una cattiva azione, della quale dovrà rispondere dinanzi alla sua coscienza. (*Interruzioni al centro e a destra*).

E, come all'onorevole Marconi, così è capitato anche a molti altri colleghi di non averla letta: e, non avendola letta, non ne sentono la gravità e l'importanza così come non sentono la necessità di intervenire. Basterebbe intervenire non già con forme di particolare ribellione politica, ma semplicemente accogliendo una delle nostre istanze; basterebbe cioè che, come si è fatto per la legge di pubblica sicurezza, si rimettesse questo disegno alla Commissione perché lo riesaminasse e lo rielaborasse da un punto di vista generale, creando un testo unico col quale provvedere in modo razionale, organico, efficiente, alle esigenze dei momenti di particolari difficoltà in cui può trovarsi il nostro paese per causa o di uomini o di cose o di eventi al di sopra degli uomini e delle cose.

Ascoltate questo appello, che è appello del popolo, il quale non vuole rigori, ma solo vi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

vere in pace operosa: dopo tanto soffrire esso reclama un po' di serenità. Ne ha diritto! Ne è degno! (*Applausi all'estrema sinistra*).

Presentazione di un disegno di legge.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del mercato assicurativo ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Nomina di componenti di una Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che a far parte della Commissione prevista dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1951, n. 291, per l'esercizio della vigilanza sullo svolgimento delle operazioni relative ai censimenti della popolazione e dell'industria e del commercio, con detta legge autorizzati, ho chiamato gli onorevoli Molinaroli, Numeroso e Pieraccini.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 16 marzo scorso, l'Assemblea, in prima deliberazione, ha approvato la proposta di legge costituzionale Leone ed altri: « Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ». Essendo trascorsi tre mesi da quella data, si dovrà procedere ora, a norma dell'articolo 138 della Costituzione, alla seconda deliberazione. A tal uopo la proposta stessa è stata ritrasmessa alla Commissione speciale che già la ebbe in esame.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza il seguente disegno di legge, appro-

vato da quel consesso nella seduta antimeridiana di oggi:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-1952 (2041).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

Data l'urgenza del provvedimento, mi riservo di assegnare alla Commissione un termine per riferire.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla difesa civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Umberto Sampietro, relatore per la maggioranza.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione che sta per concludersi l'opposizione è intervenuta con una sola preoccupazione: ritardarne il più possibile la conclusione. Tutti i suoi deputati si sono iscritti a parlare in sede discussione generale e, questa conclusasi, in sede di svolgimento di ordini del giorno.

Il relatore per la maggioranza è grato a quanti hanno preso la parola e ringrazia chi — come gli onorevoli Angelo Raffaele Jervolino, Sallis, Russo Perez e, in modo particolare, l'onorevole Preti — ha inteso rafforzare e chiarire la portata del disegno di legge, sia pure con emendamenti o con qualche riserva. È anche grato ai colleghi che, pur nel dissenso, hanno avuto cortesi riferimenti. Ma, se il relatore deve essere grato, e lo è sinceramente, a chi ha recato un qualsiasi contributo alla discussione, egli deve pure non sottacere che nell'attuale circostanza si è voluto fare opera ostruzionistica; altrimenti, come spiegare gli innumerevoli interventi? E come spiegare la monotona ripetizione di argomentazioni già rilevate nella stessa relazione di minoranza, alla quale pur hanno atteso tre eminenti colleghi? E perché insistere nella dichiarazione che si sarebbe trasferita la lotta contro il progetto di legge dalla Camera nel paese? È poi in verità avvenuto, pur essendo state tali dichiarazioni rese pubbliche prima della campagna elettorale, che, durante quest'ultima, non fu dato alcun rilievo in tal senso, semplicemente perché il trucco sarebbe stato capito dal popolo e con effetto controproducente per gli uomini della estrema sinistra. (*Commenti all'estrema sinistra*).

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. Non è vero; ella è male informata,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. Ho avuto parecchi contraddittori con deputati comunisti e socialisti e nessuno vi ha fatto riferimento, presente il relatore per la maggioranza.

AUDISIO. Combinazione!

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. Sarà stata una combinazione. Si doveva dire al popolo che non si voleva che lo Stato intervenisse con più sollecitudine che non per il passato, con mezzi tecnici più adeguati alle circostanze e con prontezza di spirito e capacità di uomini addestrati alla bisogna (perché, in qualsiasi circostanza, gli uni avrebbero aiutato gli altri, così come era già avvenuto).

Ora, noi sappiamo che da calamità numerose più di una regione, di una provincia, di una città o di un villaggio erano stati colpiti nel corso non solo dei secoli, ma dell'ultimo cinquantennio, degli ultimi anni, degli ultimi mesi, in Italia; e le notizie delle sventure e dei disastri e i nomi delle vittime e il conteggio dei danni in milioni e miliardi di lire erano corsi sulla stampa e alla radio. Si erano poi registrati i richiami al Governo, le critiche all'improvvisata organizzazione, i voti perché si provvedesse per il futuro e la citazione di qualche scarso intervento di solidarietà fraterna di lavoratori, di povera gente, perché tale solidarietà fosse più sentita e praticata da tutti. E si grida alla santità di un padre Semeria o di un don Orione che accorrono, come già a Messina e a Reggio altri sacerdoti e altri uomini con loro, nella Marsica e in Abruzzo, a raccogliere e proteggere orfani e derelitti. Come spiegare al popolo che il Governo non deve sollecitare, organizzare e rafforzare tale solidarietà, quando proprio coloro che presentano gli ordini del giorno non sanno illustrarli che precisando fatti, circostanze e date che denunciano un disinteresse, un'incuria e un'apatia veramente colpevoli?

Vi è, fra i deputati intervenuti nella discussione, chi esalta i tempi di Giolitti, di quando cioè la moneta-carta faceva premio sulla moneta-oro: e decine di colleghi dell'estrema sinistra denunciano situazioni create proprio per disastrose calamità in quegli anni, e altre ancora in anni precedenti, accusando l'attuale Governo di incapacità a provvedere! Si riconosce dunque che in passato non si è provveduto adeguatamente né si è fatto a tempo né si sono risolti problemi che si vorrebbero ora definiti e attuati nel giro di poche settimane e con i 4 miliardi e 500 milioni del 1951. Ed erano leggi, allora,

i provvedimenti del 1865, del 1904 ed altri! Il che vuol dire che non si farà mai abbastanza per coordinare, per rafforzare le leggi e per indirizzare e sospingere coloro che posseggono e i volenterosi a compiere opera di solidarietà.

Tale solidarietà è veramente desiderata, voluta dai deputati dell'opposizione, dai comunisti e dai socialisti? Non sono, essi, sempre pronti ad accusare il Governo di non saper fare, o di non fare abbastanza, prelevando l'una o l'altra proprietà mobiliare e immobiliare per risolvere questo o codest'altro problema? Non esaltano essi con sincerità gli statisti sovietici, che impongono il lavoro obbligatorio e costituiscono «centri» (chiamiamoli così) di rieducazione, quei centri ove si dovrebbero rieducare operai, contadini, impiegati e funzionari che non sentono il dovere verso la società per non essere solerti, preparati e precisi nel lavoro o non abbastanza dediti al bene del prossimo e a sacrificarvisi? Nei paesi sovietizzati tutta la proprietà allo Stato, tutto il lavoro obbligatorio: sempre. Altrove, in Italia, ad esempio, nessuna limitazione alla proprietà ed in nessun caso: mai; anche quando la morte dovesse incombere per assideramento, i socialcomunisti negano — a sentirli, nello svolgimento dei loro ordini del giorno — che si possa per legge imporre il trasporto di una persona o la consegna ad essa di una coperta o l'imperio del suo ricovero. (*Commenti all'estrema sinistra*).

GULLO, *Relatore di minoranza*. Ma quando mai abbiamo detto queste cose? Sciocchezze simili non ne abbiamo mai dette.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. Le avete dette proprio voi le sciocchezze. Le avete ripetute in 130 ordini del giorno. Io le raccolgo.

Non si dica che vi è un certo articolo del codice penale *ad hoc* e che se ne discorre anche nel codice civile. (*Commenti all'estrema sinistra*). Per casi isolati vi è il richiamo della legge; e sta bene, quando è raccolto da onesta gente. Una buona parola l'abbiamo tutti per un infermo, ma pochi sentono e capiscono il dovere di assisterlo. E quanti adempiono a tale dovere? Non ignoriamo, noi deputati, che in ogni provincia vi sono centinaia, migliaia di tubercolotici, schedati per giunta, controllabili adunque: quante province hanno sanatori (non case di salute) o tubercolosari? E non è forse vero che, in relazione alle più speciose eccezioni, anche dopo l'intervento di tecnici specializzati della sanità pubblica e quando tutto era stato osservato, anche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

perché prescritto dalla legge; non è forse vero che taluni sindaci iscritti al partito comunista hanno minacciato il disordine della popolazione, pur di non lasciar organizzare centri per la raccolta degli ammalati della provincia o della stessa località? (*Commenti all'estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. Questa è una provocazione!

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza.* Posso fare anche i nomi: per esempio, il comune di Montescano. Lì vi è un sindaco comunista. L'onorevole Cavallotti lo sa.

CAVALLOTTI. Sia preciso.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza.* Si tratta di un certo sanatorio che non è stato adibito *ad hoc*. Ella ne sa qualcosa, per certe agitazioni minacciate nello stradellino. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

E non si deve poter intervenire per la popolazione colpita, quando si dovesse verificare un caso di malattia infettiva, per urgentemente isolare e limitare il danno, occupando un caseggiato o anche un laboratorio che fossero ritenuti atti allo scopo? E negli incidenti ferroviari o altro, sono forse tutti pronti ad accorrere trascurando i propri interessi o sospendendo il proprio lavoro? E i proprietari o direttori di stabilimenti sono sempre disposti e pronti a fare uscire le squadre di soccorso? La legge non può tener conto delle lodevolissime eccezioni, dei casi particolari. La legge deve imporre; deve entrare in funzione ed agire appunto nei casi più duri, quando costa di più il sacrificio, la dedizione. Quale calamità vi è più terribile di una guerra, quando nelle località più impensate, in condizioni le più varie e disgraziate, possono verificarsi fatti che richiedono prontezza di intervento per salvare vite umane e beni per tali vite necessari?

D'accordo, come tutti sono, nel volere (anche quando solo per preoccupazioni politiche dichiarino di opporsi al presente disegno di legge) che si potenzino i mezzi tecnici ed economici per l'attuale corpo dei vigili del fuoco perché le possibilità di intervento e di azione siano maggiori, come non essere altrettanto solidali nel prepararsi, nel preoccuparsi di una attività da svolgere a tutela e a difesa in caso di guerra?

Francamente qui ci sale alla mente un grave sospetto: che non si voglia la legge, e tanto meno la possibilità di una sua esecuzione, per poter sempre denunciare presso i diseredati, presso i bisognosi, uno stato di inferiorità e quasi di impossibilità a provve-

dere comunque di urgenza e con un qualche sollievo e benessere, e per poter conseguentemente denunciare una volontà a non provvedere.

E non valga il fatto politico né la denuncia di circostanze che già furono precisate in atti appunto perché non se ne facesse speculazione alcuna.

Nella mia relazione scritta del 26 gennaio scorso ho precisato come e quando si venne a parlare del progetto di legge in discussione. Nulla ho da modificare, da correggere a quel testo.

Falsate situazioni o dichiarazioni? Vi è almeno un avversario obiettivo che risponde per me: il collega onorevole Montelatici, che, con riguardo ad accennate gravi affermazioni e propositi dei comunfusionisti in caso di guerra, nello svolgimento del suo ordine del giorno ha precisato: «è stato il nostro un ammonimento, e il relatore lo ha preso come spunto...»

È stato un ammonimento il «no» vociato dall'estrema sinistra all'interrogativo del ministro Pacciardi posto il 6 marzo 1951 nella seduta pomeridiana qui alla Camera: «La domanda che vi si rivolge — diceva l'onorevole Pacciardi — e che comincia già qualcuno a rivolgervi dalle vostre stesse file è questa: combattereste contro l'Unione Sovietica se l'Unione Sovietica ci aggredisse?» (*Atti parlamentari*, anno 1951, pagina 26785). (*Commenti all'estrema sinistra*). Ed è un ammonimento (oh, questa volta sì; ma per chi?) l'episodio Cucchi e Magnani, che voi chiamate «frati» (*Interruzione all'estrema sinistra*). Ed era un ammonimento, vero?, la lettera dei giovani comunisti di Genova, lettera esaltata alla Camera dall'onorevole Pajetta e divulgata in tutto il paese! Ed è certamente un altro ammonimento l'inaudito telegramma inviato l'altro giorno dall'onorevole Togliatti al presidente della repubblica della Germania orientale, Pieck, in cui si accusa De Gasperi e Adenauer di tramare nuovi intrighi contro il benessere e la pace, spinti dall'imperialismo americano.

Falso quanto afferma il relatore per la maggioranza — insiste l'onorevole Grifone — perché «la Russia non ha mai aggredito nessuno e non è nemmeno ammissibile la ipotesi di un'aggressione da parte della Russia, poiché la Russia è nata dalla pace!»

Se bastassero le frasi, onorevole Grifone, tutto sarebbe risolto.

GRIFONE. Vi sono anche i fatti.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza.* Ma i fatti chi denunciano?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Vogliamo riportarci alle statistiche? Quanti chilometri quadrati aveva il territorio dell'Unione Sovietica prima del 1939 e quanti milioni di popolazione? E quanti sono oggi?

TOZZI CONDIVI. Accrescimento spontaneo!...

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. E perché, allora, non si accoglie la risposta nostra e anche degli americani (i comunisti permettendolo) che l'Italia non vuole aggredire, che gli Stati Uniti non hanno mai aggredito, e che non ne è ammissibile neanche l'ipotesi?

PRESIDENTE. Onorevole Sampietro, la richiamo all'argomento.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. Per cento e più ordini del giorno svolti in questa Camera dall'opposizione, il relatore...

PRESIDENTE. Non è compito del relatore rispondere sugli ordini del giorno, ma del Governo. Comunque, io le consento di fare accenno agli argomenti trattati anche negli ordini del giorno, ma non può trattarne diffusamente.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. Con tali « ammonimenti » e « precisazioni », era errata la illazione contenuta nella mia relazione secondo la quale era da tenere in considerazione anche l'evento, non naturale e non bellico, di una sedizione a danno della collettività da parte di una minoranza insofferente di rispetto e di obbedienza ai principi fondamentali di libertà statuiti dalla Costituzione democratica della Repubblica italiana? Certamente no. Si obietta anche dalla opposizione che con il progetto di legge non si minaccia solo la proprietà e si vincola la libertà di lavoro dei cittadini, ma li si minaccia nella loro stessa libertà mediante la costituzione di una milizia di parte, con il risorgere anzi della milizia fascista, allo scopo di impedire la stessa libertà di sciopero, il cui diritto è garantito dalla Carta costituzionale all'articolo 40.

È vero, onorevoli colleghi, che il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione, ma è anche vero che esso va esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano. Senonché tutte le leggi che sono studiate e proposte appunto a completamento ed a richiamo della carta costituzionale sono, per i deputati dell'estrema sinistra, anticostituzionali per definizione, perché tutte sono restrittive per il solo fatto che regolano una materia della quale è cenno nella Costituzione stessa; tanto è vero che per l'onorevole Gian Carlo Pajetta, ad esempio,

è anticostituzionale e restrittiva la proposta di legge, in questi giorni in discussione presso la prima Commissione, sulle « norme per la vigilanza sulle pubblicazioni destinate alla infanzia e alla adolescenza! ».

Si invoca la solidarietà dei cittadini, si esaltano i lavoratori che accorrono volontariamente sui luoghi dei disastri e organizzano aiuti e soccorsi, li si citano all'ordine del giorno, ma quando interviene lo Stato, sull'esempio di questi generosi e di altri che li hanno preceduti nell'organizzare, per esempio, la Croce rossa e altre opere e istituzioni caritative, allora si accusano i legislatori di preparare una milizia repressiva per il solo fatto che essa dipende da una direzione del Ministero dell'interno, al quale, per altri compiti, fanno capo le guardie di pubblica sicurezza.

Il problema da porsi non è se i volontari dipendono dall'uno o dall'altro ministero, ma sibbene se è necessario preparare ed istruire persone atte, all'occorrenza, a svolgere l'opera di soccorso che in determinati momenti della vita nazionale potrebbe essere ritenuta non normale per mezzi e specie per dedizione.

Tutti concordano — sostenitori ed oppositori del progetto di legge — che lo stanziamento posto a disposizione non è eccessivo: e tutti devono convenire sia doveroso potenziare il servizio dal lato tecnico per acquisto di nuovi mezzi e per completare materiali e attrezzature varie del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Di contro al non eccessivo finanziamento, sta appunto il volontarismo, che non deve essere caotico e di peso, ma di rendimento, e perciò tecnico e di pronto addestramento per la parte organizzativa di trasferimento alle località danneggiate. Bisognerà dare uno spirito a tali volontari, uno spirito che è già nel progetto di legge, cioè lo spirito di coloro che hanno in passato e nel presente aderito, ad esempio, alle compagnie della misericordia o ai vari sodalizi di beneficenza noti sotto i diversi appellativi di Croce rossa, verde o azzurra, agli scout o alle organizzazioni ospedaliere dell'ordine di Malta. Volontari di ogni provenienza, adunque, che nelle più gravi situazioni di indigenza, disastri, pericoli, pongano a disposizione la loro capacità, in perfetta dedizione, per il bene comune sollecitato dalla Costituzione nella difesa prima da ogni necessità.

E non si fantastichi di immissioni fra codesti volontari di uomini le cui « prove » sarebbero già in atto in Toscana, in Sicilia,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

in Emilia, nella valle padana e più precisamente in Lomellina.

Da quanto mi è stato dato controllare, su espresso invito dell'onorevole Cavallotti, devo smentire ciò che è stato detto: non è affatto vero che siano apparse scritte nel periodo dell'ultimo sciopero agricolo o durante la campagna elettorale amministrativa a Dorno, Scaldasole e Robbio, scritte di « viva i gruppi di resistenza agraria — viva Scelba — a noi », come a denunciare un'intesa o una collusione. E poiché tali scritte dovevano costituire per l'onorevole Cavallotti la prova di una evidente attività governativa di gruppi di resistenza agraria, così rovina di per sé il fantasioso castello. E se le prove addotte per località assai note al relatore sono di tale consistenza, come pensare che si possano raccogliere le affermazioni precedenti o successive?

Denunciano in sostanza, queste che non prove sono ma solo sospettati indizi, una preoccupazione politica per il riferimento che la legge ha al caso di calamità non naturale e non di guerra ma causato dalla volontà degli uomini, vuoi come sedizione, vuoi come sabotaggio e che abbia nel suo svolgimento d'azione a causare danni alle popolazioni civili.

Deve lo Stato intervenire in favore della collettività? Tutti concordi: tutti concordi se a gettar fuoco sulla mia casa è il fulmine o il cannone dello straniero, ma se ad incendiarla è il mio vicino o il mio coinquilino, allora non si debbono portare secchi di acqua, né trasferire le masserizie, né recare comunque aiuto o sostentamento agli isolati e in pericolo! Non si dica che per tali situazioni i mezzi e la tecnica sarebbero diversi, perché preoccupazione dello Stato sarebbe di perseguire gli organizzatori di tali calamità e non di aiutare i danneggiati: ma sono proprio gli oppositori che hanno confortato, con documentazioni statistiche, come lo Stato abbia altri mezzi e possibilità. Non solo, ma in caso di pericolo per la Repubblica tutte le forze armate sarebbero in stato di difesa.

Comunque, tale ipotesi non rientra né nello spirito, né nella lettera del presente disegno di legge. Disegno di legge che si è voluto denunciare come incostituzionale dalla relazione della minoranza e dai vari oratori dell'estrema sinistra: e che, invece, non lo è.

Ritengo infatti essere facilmente dimostrabile: 1°) che sia la lettera dell'articolo 23 della Costituzione sia l'esatta interpretazione dei relativi lavori preparatori consentono l'imposizione ai cittadini di prestazioni personali

diverse dal servizio militare, sempre che sia rispettata la garanzia fondamentale, che cioè l'imposizione avvenga in base ad una legge che stabilisca la natura della prestazione e i presupposti dell'imposizione; 2°) che sia del tutto fuori luogo invocare l'articolo 76 della Costituzione, e dire che non sono osservate le cautele richieste per l'emanazione di un decreto legislativo, dal momento che in questa legge non vi è alcuna delega di potestà legislativa all'esecutivo, ma vi è soltanto una determinazione delle modalità con cui il potere esecutivo deve esplicitare i poteri attribuitigli dalla legge; e quindi l'articolo 76 non c'entra per nulla; 3°) che nemmeno vi è alcuna violazione della norma costituzionale relativa all'organizzazione degli uffici statali e alla autonomia degli enti locali; perché al Ministero dell'interno non è data che una potestà di coordinamento in un singolo specifico campo in cui è chiara la preminenza dell'interesse dello Stato; e nulla osta a che per legge sia determinato a chi debba far capo l'azione di coordinamento indispensabile al buon funzionamento del servizio, azione che naturalmente non può e non deve giungere a vulnerare l'autonomia degli altri organi statali e degli enti pubblici minori in ciò che hanno di essenziale.

Ma su questi argomenti parlerà il vicepresidente della Commissione onorevole Lucifredi, sulla base degli accordi intervenuti, anche per non lasciare senza risposta le argomentazioni dell'onorevole Gullo. Pertanto il relatore per la maggioranza insiste per il passaggio agli articoli del disegno di legge, certo che la sua approvazione sottolineerà tra l'altro l'interesse e la simpatia della nazione a quel corpo dei vigili del fuoco che si vuole svolga una attività maggiore, con mezzi adeguati e con quello spirito che ha sempre animato gli oscuri eroi, quali sono tutti gli appartenenti a tal corpo benemerito ed esemplare. (*Vivi applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gullo, relatore di minoranza.

GULLO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge è sempre una costrizione, una disciplina imposta ad una determinata attività umana e, appunto perché costrizione o disciplina, la legge deve essere necessaria. Non c'è ragione di ricorrere alla legge, quando non ne sia accertata la necessità. Il legislatore deve accertare questa obiettiva necessità; e per accertarla occorre stabilire con esattezza il campo di attività umana dove verrà ad incidere la disciplina o la costrizione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Questi sono insegnamenti, starei per dire, elementari, sui quali non mi pare possano sorgere dubbî o contestazioni.

E poiché ci troviamo appunto di fronte ad un disegno di legge, ossia al progetto di uno strumento di coercizione e di disciplina, è innanzitutto indispensabile determinare, precisare il campo in cui sorge la necessità che tale strumento ci sia. Ed è ben strano — perché la discussione ha dato di ciò, ritengo, la dimostrazione più completa — che, a chiusura di un così lungo dibattito non si riesca ancora ad individuare con esattezza quale sia il campo preciso in cui dovrà esplicarsi l'attività preordinata con questo disegno di legge.

È evidente che in tale ricerca non si può non rifarsi alle fonti autentiche, ossia alla relazione ministeriale e alla relazione di maggioranza, di quella parte della Camera, cioè, da cui emana il Governo, e che è pensabile rispecchi meglio di ogni altra il pensiero del ministro, che il disegno di legge ha proposto.

Altra fonte mi pare possa essere costituita dagli interventi nella discussione dei rappresentanti della maggioranza stessa.

Ora, non è facile, attraverso lo studio di tali fonti, identificare il campo di attività cui è diretto il disegno di legge, perché non solo vi sono opinioni contrastanti tra il ministro, il relatore e i rappresentanti della maggioranza, ma non si riesce, anche fermandosi ad una sola di queste fonti, a stabilire con esattezza i confini di tale campo.

Non voglio qui ricordare i discorsi dell'onorevole Scelba, che precedettero la presentazione del disegno di legge, perché anche questi discorsi furono improntati, almeno apparentemente, a criteri diversi. Il primo discorso annunciava senz'altro, in maniera, starei per dire, brutale, gli aspetti più preoccupanti di quello che doveva essere poi il disegno di legge, e il discorso per questo impressionò profondamente l'opinione pubblica. Anzi, la reazione fu tale che con successive dichiarazioni il ministro tentò in ogni modo di attenuare le primitive affermazioni. Comunque, ora non voglio rifarmi a queste manifestazioni extraparlamentari dell'onorevole Scelba e mi limito soltanto ad esaminare la relazione con cui l'onorevole ministro ha presentato il suo progetto di legge.

Indubbiamente in questa relazione, mantenendosi coerente con il titolo del disegno di legge, « disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità » — e invito i colleghi a valutare l'im-

portanza di questo titolo, perché, che io sappia, il titolo di una legge è parte integrante della legge stessa — mantenendosi coerente al titolo del disegno di legge, dicevo, il ministro, per un lungo tratto della sua relazione, parla effettivamente soltanto di protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità naturali.

Improvvisamente, però, si legge questo periodo: « Per quanto, in specie, riguarda le prestazioni personali, la norma prevista, in ossequio al principio che la relativa requisizione incide più gravemente nella sfera di autonomia individuale, restringe » — curioso questo verbo — « la facoltà di requisizione, oltre che ai casi di pubblica calamità », dei quali aveva parlato sino a questo punto, per cui parrebbe che ora dovesse venire un argomento restrittivo della sfera di attività della facoltà di requisizione, « soltanto all'ipotesi di pericolo per la sicurezza del paese », ecc.

Ma, onorevole ministro, di questo ella non aveva mai parlato nei precedenti periodi della relazione: lei si era limitato soltanto a parlare di calamità naturali e di conseguenze belliche, non aveva parlato di altro. Come mai a questo punto si parla improvvisamente e per inciso — perché questo disegno di legge sembra elaborato appositamente per collocare negli incisi le affermazioni più gravi e preoccupanti — dell'ipotesi di pericolo per la sicurezza del paese? Questa frase generica e vaga sarà poi ripetuta in una norma del disegno di legge; in questo passo della relazione — ripeto — salta fuori improvvisamente senza che nulla l'abbia preparata o preceduta, e viene sotto forma di proposito di restringere la sfera di applicazione della legge, quando invece è appunto a questo riguardo che la legge stessa presenta una larghezza indeterminata ed una indefinita sfera di applicazione, facendo dipendere l'applicazione stessa da un'ipotesi così vaga ed indeterminata come quella del pericolo per la sicurezza del paese.

Dopo questa frase così inquietante, il ministro prosegue la sua relazione in termini più o meno coerenti con il titolo del disegno di legge, fino a quando improvvisamente spunta quest'altro periodo: « Una particolare menzione », meno male che la cosa (si tratta dell'articolo 6) è degna di una particolare menzione, « merita l'articolo 6, il quale prevede che per l'assolvimento dei compiti suindicati di difesa civile il Ministero dell'interno può avvalersi anche di personale volontario ». Questa è una frase di una certa chiarezza; però dove non si capisce più, ed io vorrei che ella, onorevole ministro, ci desse delle spie-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

gazioni in proposito, è che a questo punto si accenna, per giustificare il personale volontario, all'articolo 23 della Costituzione. Ma che c'entra qui il precetto dell'articolo 23 della Costituzione, il quale prescrive soltanto che le prestazioni personali o patrimoniali non possono essere imposte se non in base alla legge? Ella parla di un corpo di volontari da creare; come le è venuto in mente di richiamarsi all'articolo 23 della Costituzione, il quale è assolutamente estraneo all'argomento che qui viene affrontato? È scritto infatti nella relazione: « La norma rappresenta sostanzialmente l'applicazione del precetto sancito all'articolo 23 della Costituzione e tende a sollecitare il concorso dei cittadini all'assolvimento di particolari compiti di preminente interesse collettivo... ».

Ora, non si intende come l'articolo 23 della Costituzione, in base al quale si possono imporre prestazioni personali e patrimoniali soltanto per legge, possa aver nulla da fare con l'articolo 6 del disegno di legge. L'articolo 6 parla di tutt'altra cosa, parla d'un corpo di volontari da costituire e non di prestazioni personali o patrimoniali attraverso le quali si possa « sollecitare il concorso dei cittadini allo assolvimento di particolari compiti di preminente interesse collettivo ». Basterebbe questo a dimostrare quanto sia insidiosa questa parte della relazione, con la quale ella vuol dissimulare, attraverso una capziosa interpretazione, il contenuto vero dell'articolo 6, che è tutt'altro che l'applicazione dell'articolo 23 della Costituzione.

Dopo questo improvviso squarcio di prosa il ministro ritorna tranquillamente agli scopi di cui al titolo della legge, e nella relazione non si parla più di altro.

Veniamo ora alla relazione di maggioranza, della quale tutti gli oratori che mi hanno preceduto hanno parlato. Io non leggerò la relazione di maggioranza a quello che è stato il discorso or ora pronunciato dall'onorevole relatore Sampietro, il quale, non so con quanta aderenza alla materia di cui si discute, ha oggi parlato di tutte le più varie calamità che purtroppo pesano sulla vita della nazione. Egli ha perfino parlato della tubercolosi e della sua vasta diffusione. Ma che cosa ha a che fare tutto questo con il disegno di legge? Mi dica l'onorevole Sampietro come questo progetto possa venire in soccorso di questa veramente grave calamità pubblica. Evidentemente, l'onorevole Sampietro ha fatto ricorso a queste argomentazioni per impressionare l'uditorio, un uditorio, del resto, che dovrebbe essere poco impressionabile. Co-

munque, non immagino che vi possa essere, non dico in questa o in quella parte della Camera, ma un uomo qualsiasi il quale possa non approvare una legge che miri a stroncare questa piaga della tubercolosi, approntando mezzi e rimedi idonei. Ma, tornando alla relazione di maggioranza, essa presenta, come è stato giustamente osservato, una serie di periodi iniziali quanto mai preoccupanti, perché senz'altro con essa si afferma che in tanto è giustificato questo disegno di legge in quanto i rappresentanti di questa parte della Camera (*Indica l'estrema sinistra*) avrebbero con molteplici manifestazioni dichiarato che in caso di guerra essi sarebbero, comunque, dall'altra parte, ossia contro la patria. (Parleremo in seguito della gravità politica di questa affermazione: ora vado alla ricerca dell'oggetto della legge).

Da questo inizio della relazione, dunque, parrebbe che il contenuto essenziale della legge dovesse essere proprio questo: fronteggiare il pericolo che si disegna sull'orizzonte politico della nazione, per il fatto che vi possano essere milioni di italiani i quali hanno il proposito fermo di tradire la patria e di mettersi d'accordo col suo nemico. Se nonché, il relatore di maggioranza ha appena chiuso questo periodo che dice: « Appunto allora » — cioè quando si notò questo atteggiamento di una parte degli italiani — « si dovette registrare per quanto si riferiva all'Italia come noi non avessimo neanche un coordinamento di leggi e disposizioni tali da assicurare una qualche protezione contro gli effetti dell'offesa aerea e navale in caso di guerra, e come i mezzi — e le disposizioni — attuali fossero insufficienti ad assicurare una razionale efficace organizzazione degli indispensabili soccorsi in caso di calamità naturali ».

Ma io le domando, onorevole Sampietro, quale legame c'è fra la prima affermazione — ossia che questo disegno di legge è giustificato dal fatto che vi è una parte degli italiani che con molteplici manifestazioni avrebbe espresso il suo proposito di essere col nemico in caso di guerra, anche se subita e non dichiarata dal nostro paese — e la seconda, dove si afferma che mancavano in Italia leggi veramente efficienti per fronteggiare gli incendi, le inondazioni ecc.? Insomma, questa legge è fatta per apprestare i mezzi idonei per fronteggiare le calamità naturali, di cui ella parla nel periodo che immediatamente fa seguito all'altro, o è stata proposta perché bisogna fronteggiare la parte della nazione che premedita il tradimento verso la patria?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Questo, onorevole Sampietro, glielo domando non solo per una ragione politica, ma per quella ragione giuridica di cui parlavo all'inizio, perché io voglio sapere, come concorrente alla formazione di questa legge, a quale necessità si debba con essa andare incontro e quale sia il campo in cui la legge stessa eserciterà il suo potere. Ed ella, mi crea, già all'inizio della sua relazione, una situazione di dubbio: o questa legge è fatta per fronteggiare il pericolo — ripeto — costituito da una parte della nazione che premedita un tradimento, e allora io esaminerò da questo punto di vista il provvedimento; oppure è vero quello che ella dice successivamente, e cioè che questa legge è fatta perché in Italia manca un *corpus* di provvedimenti veramente efficaci per fronteggiare le calamità naturali, ed allora io esaminerò il provvedimento da questo diverso punto di vista.

Inoltre, onorevole Sampietro, mentre ella in un altro punto parla — ritornando all'argomento del primo periodo — ancora una volta di sedizioni, alla chiusura, poi, della sua relazione, che dovrebbe appunto riassumere tutto il suo pensiero e costituire la pennellata decisiva al quadro che lei ha creato, si legge invece: « Il provvedere ai sinistrati in tempo di pace e l'approntare la difesa contro le offese della guerra a favore di coloro che non hanno possibilità alcuna sono doveri primi di un reggimento democratico ». Ma allora la legge non è fatta più per il pericolo di sedizione o per il pericolo rappresentato da quella parte del popolo italiano che premediterebbe il tradimento; ella, riassumendo tutto il suo pensiero, qui ferma la sua attenzione soltanto sulla necessità di fronteggiare le calamità naturali e le offese della guerra. Ma, insomma, quale è il terreno su cui secondo lei, dovrà agire questa legge? Perché, ripeto, è assolutamente necessario precisare questo punto, per procedere ad una discussione che abbia un senso e che possa portare ad una logica conclusione.

E se dalla relazione di maggioranza passiamo agli interventi nella discussione di questa legge dei rappresentanti della maggioranza, il dubbio ancora si aggrava. Gli interventi, del resto, sono stati soltanto due. È stato già notato che la maggioranza, almeno apparentemente, si è disinteressata del disegno di legge, nonostante si continui tuttavia ad affermare che esso ha una decisiva importanza: lo ha ora ripetuto, e con parola accorata, il relatore onorevole Sampietro.

Appare quindi inesplicabile come la maggioranza si sia mantenuta quasi totalmente

assente dalla discussione, alla quale non ha creduto di partecipare neanche per rettificare, dal punto di vista tecnico, le eventuali inesattezze del disegno di legge. Gli interventi dei rappresentanti della maggioranza sono stati soltanto due: quello dell'onorevole Sallis e quello dell'onorevole Jervolino.

L'onorevole Sallis ha parlato con nostalgica esaltazione degli stati di assedio nell'Italia pregiolittiana. Egli ha esaltato quel periodo e lo ha chiamato ad esempio per giustificare il disegno di legge, e ha concluso: questa legge deve raccogliere il plauso e il consenso di tutte le parti della Camera; e quanto al consenso sicuro, secondo lui, da parte dei monarchici, egli porta questo motivo: i monarchici devono essere lieti di questo disegno di legge perché riprende una tradizione illustre della monarchia, ossia la dichiarazione a catena degli stati d'assedio. Può anche accadere che a proposito di un disegno di legge ci si possa richiamare, come a cosa di cui ci si debba gloriare, agli stati d'assedio di umbertina memoria e quindi ai Bava Beccaris ed ai Pelloux; ci sono tanti gusti a questo mondo: ci può essere anche questo; ma non mi pare che, anche ciò ammesso, il discorso dell'onorevole Sallis sia cosa da prendere sul serio nel momento in cui si discute il disegno di legge sulla difesa civile.

Al discorso dell'onorevole Sallis ha fatto seguito il discorso dell'onorevole Jervolino, il quale in realtà ha soltanto sfondato delle porte aperte, perché si è fermato prevalentemente anch'egli, come ha fatto il relatore per la maggioranza, sulla parte del disegno di legge con la quale si intendono fronteggiare le conseguenze sinistre di calamità naturali o dello stato di guerra; egli ha parlato — ed è un uomo che parla bene — per più di una ora, facendoci sentire anche delle cose belle, che abbiamo ammirato; ma, insomma, non credo — e l'ho già detto — che ci possa essere qualcuno il quale trovi da ridire sul rafforzamento di tutti i mezzi di cui lo Stato può disporre per fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali e le conseguenze di una guerra. E allora il dubbio permane: ossia, il disegno di legge è giustificato da quegli argomenti che, per riassumere, diremo di natura politica, o è giustificato invece da argomenti che, sempre per riassumere, diremo di natura tecnica?

Soffermiamoci su questo seconda ipotesi, ossia che la legge si debba all'onesto proposito di intensificare, di rafforzare gli strumenti, i mezzi di cui lo Stato può disporre per fron-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

teggiate le conseguenze delle calamità naturali o dello stato di guerra. Chi mai oserebbe opporsi a un proposito simile? Io non credo vi possa essere qualcuno che osi opporsi alla volontà di creare un'insieme di mezzi, di strumenti, di accorgimenti più idonei, più efficaci per fronteggiare queste calamità.

Non c'era bisogno davvero che questa verità dovesse essere così a lungo dimostrata e dal relatore di maggioranza e dall'onorevole Jervolino. È da esaminare piuttosto — ed è qui l'importanza della cosa, sempre che, si capisce, ci limitiamo a questo aspetto della legge — se è vero che questa legge rafforzi tali strumenti, se è vero che questo disegno di legge sia idoneo a creare un apparato statale che a questo fine si presenti più adatto.

Già l'onorevole Ferrandi e altri colleghi hanno dimostrato che forse — ed anche senza il forse — sarebbe bastato un testo unico intelligente ove si fossero fatte convogliare tutte le disposizioni di legge già esistenti al riguardo, migliorandole se del caso, aggiungendo magari qualche altra norma. E niente di strano in questo, perché, quando si fa un testo unico, si fa appunto un lavoro di discriminazione, di miglioramento e di potenziamento. Senza dubbio, con un testo unico si sarebbero create le condizioni sufficienti per fronteggiare efficacemente le calamità naturali e le conseguenze dello stato di guerra.

Certo, il mezzo più idoneo è il denaro: il denaro sufficiente al funzionamento completo di tutti i servizi predisposti per garantirci contro tutte queste calamità. E, quanto alle conseguenze dello stato di guerra, è da dire che il mezzo più idoneo per fronteggiarle è in primo luogo far di tutto perché queste conseguenze non vengano, è di seguire una politica di pace, è di allontanare, quanto più sia possibile, ogni minaccia di guerra, ogni pericolo di guerra.

Questa mi pare senz'altro che sarebbe la misura più idonea, più efficace per salvare le popolazioni dalle conseguenze di una guerra: non volere la guerra e fare di tutto per allontanarne la possibilità. E badate che oggi in Italia questo è un dovere del Governo, non soltanto per essere coerenti con un grande principio di umanità, ma per essere coerenti anche con lo spirito e la lettera della nostra Costituzione, la quale prescrive appunto questo: che la politica dello Stato repubblicano persegua essenzialmente la pace, sia tesa, cioè, all'allontanamento d'ogni e qualsiasi causa di guerra.

Quanto alle calamità naturali, onorevole relatore di maggioranza, voglio ricordarle due cose, a lei che si è soffermato con accento accorato sulle tragiche conseguenze di queste calamità naturali che turbano, purtroppo, così frequentemente la vita del nostro paese. Io vorrei farle una domanda: è vero o no che, quando si scatena un'alluvione o altro disastro del genere, se non tutti i danni, gran parte di essi dipendono, non tanto dal fatto dell'alluvione in se stessa, ma dal fatto che l'alluvione venga ad abbattersi su zone in cui non era stato mai predisposto nulla per fronteggiare questi prevedibili e pure previsti disastri?

Basterebbe ricordare quanto è accaduto recentemente nelle zone del napoletano, dove, non da anni, ma da decenni, si chiedono invano le opere efficienti e idonee a fronteggiare le previste periodiche alluvioni. Lo Stato non ha mai fatto nulla!

Né si vede che questa legge provveda a questo che, secondo me, è il mezzo più sicuro per fronteggiare le conseguenze di tali calamità naturali!

E così per l'altro disastro accaduto pochi mesi fa nella pianura padana. Ugualmente, è stato un coro di voci! Ma perché non si è pensato alle grandi opere pubbliche, di cui si parla fin dai tempi di Bonaparte, e che non sono ancora state realizzate, pur sapendosi benissimo che, senza di esse, si sarebbe andati incontro a ingentissimi danni?

Non tanto quindi l'alluvione in se stessa, ma è da deplorare innanzi tutto questa carenza statale nell'esecuzione delle necessarie opere di difesa. Le alluvioni bisogna pur prevederle: sono calamità naturali appunto perché la volontà dell'uomo non può fermarle, né arrestarle. Si hanno però i mezzi per fronteggiarne e annullarne le conseguenze; e non abbiamo mai provveduto a questi mezzi. Né si può dire che con questa legge si provveda.

Ma vi è un altro aspetto, a proposito di calamità naturali, che va notato. Ed è questo: allorché una di queste calamità si abbatte su una zona del territorio nazionale, coloro verso cui deve correre l'aiuto e il soccorso sono sempre povera gente. È la povera gente, quella che vive perennemente in un equilibrio economico così instabile e primordiale, che il minimo urto, nonché l'urto poderoso di una calamità naturale, lo manda in rovina, creando senz'altro le necessità più tremende, più paurose, più bisognevoli di soccorso immediato!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Ma non sarebbe forse miglior consiglio, per prevenire queste conseguenze, fare in modo che tanta povera gente non dorma in una sola stanza in nove o dieci persone, dove, non dico un'alluvione, ma una perturbazione qualsiasi crea lo scompiglio e la rovina?

Le case ben costruite non cadono. Cadono le capanne, appena l'acqua devia dal suo corso naturale. Solleviamo il tenore di vita di questa povera gente. Togliamo queste che sul serio sono vergogne della vita nazionale; andando incontro ad essa non quando l'alluvione richiama la nostra attenzione e vellica i nostri sentimenti di pietà e di generosità, ma quando non vi sono alluvioni, quando le calamità non si sono verificate. Andiamo incontro a questa povera gente con una legislazione non improntata ai criteri ai quali è improntato questo disegno di legge, ma ispirata al preciso obbligo di riconoscere queste necessità sociali, di porle su un piano di assoluta urgenza, su quel piano di assoluta urgenza reso obbligatorio dal primo articolo con cui si apre la Costituzione, il quale fissa che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro; e, quindi, tutto ciò che è inerente alla vita dei lavoratori va curato dallo Stato con preminenza su tutti gli altri problemi.

E se noi riusciamo sul serio, attraverso una politica di largo respiro sociale, a creare migliori condizioni di vita, a cancellare lo stato di vergognosa arretratezza in cui vivono le popolazioni di tante zone del nostro paese, per cui all'abbattersi di una calamità naturale si hanno danni che altrimenti non si avrebbero; se noi con decisa volontà perseguiamo una politica simile, avremo senz'altro fronteggiato efficacemente e in gran parte le conseguenze delle prevedibili calamità naturali. Ma, anche avendo presenti come fatti assolutamente inevitabili molte di tali conseguenze, noi possiamo sul serio dire che le norme contenute in questo disegno di legge siano da questo punto di vista efficaci, che assicurino cioè l'apprestamento di mezzi e di strumenti idonei? È una domanda che ci dobbiamo fare, perché soltanto dopo avere risposto esaurientemente a questa domanda, noi possiamo decidere se il progetto di legge sia da approvare o no.

Che valore può avere, al fine di cui ora parliamo, l'incontrollata facoltà da parte del ministro dell'interno di imporre prestazioni, e quella ancor più incontrollata di arruolare una milizia speciale? Vorrei che mi si spiegasse tutto ciò; perché, quanto alle prestazioni, voi stessi siete stati costretti a riconoscere che vi sono

non poche, ma molte, anzi forse troppe leggi in Italia che prevedono, in maniera determinata e precisa, le condizioni in cui si possa senz'altro fare ricorso, anzi, si debba fare ricorso a determinate prestazioni personali e patrimoniali in caso di calamità naturali.

Ora si può domandare: hanno avuto mai applicazione piena queste disposizioni più che esaurienti, già esistenti nello Stato italiano?

Quando l'onorevole relatore per la maggioranza ha ricordato che, ad ogni alluvione, da ogni parte della Camera e anche del paese si sono sempre mosse critiche e censure al Governo per la maniera pigra e tarda con cui esso ha esplicito l'azione di soccorso; quando l'onorevole relatore per la maggioranza ha ricordato ciò, doveva ricordare anche questo: che al Governo si è fatto proprio questo appunto: di non aver mai applicato tutte le norme che esistono o di non averle applicate con quella sufficienza di mezzi che è necessaria, innanzitutto, perché le norme sortiscano il loro effetto benefico. Questo è il punto. Che cosa vuol dire: si son mosse critiche? Siamo perfettamente d'accordo che l'opera in molti casi è stata difettosa, ma ella onorevole relatore per la maggioranza, doveva dimostrare che è stata difettosa perché il ministro dell'interno non ha potuto obbligare una determinata categoria di cittadini a sottoporsi a quelle determinate prestazioni personali. Questo lei doveva dimostrare. Se pure non era più savio ricordare al Governo che esso avrebbe potuto, in tempi di tranquillità, rafforzare i corpi che già ci sono, e che hanno appunto il fine di correre incontro ai bisogni delle popolazioni in caso di calamità naturali. Cosa che mai si è fatta, tanto è vero che ieri l'onorevole Maglietta lamentava appunto la costante negligenza governativa di fronte alle giuste richieste del corpo dei vigili del fuoco.

Che cosa può giovare a tal fine una milizia speciale? Perché, chiamiamola come vogliamo, ma nell'articolo 6 si parla appunto di un corpo di volontari. Io mi riferisco solo alla finalità di andare incontro alle conseguenze derivanti da calamità naturali. Il ministro la giustifica così, anzi fa richiamo, inaspettato e illogico, all'articolo 23 della Costituzione, quando parla di milizia speciale. Che cosa dovrebbe fare questa milizia speciale? Se vi è una cosa che giustamente si rileva, in casi di incendi, alluvioni, terremoti, ecc., è che tante volte il senso di solidarietà, che è in ciascuno di noi, si manifesta più potente di quanto non pensi, forse per necessità di discussione, il relatore di maggioranza. Di fronte ad una sventura che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

si abbatte su una popolazione, questo senso di solidarietà è sempre presente. Se mai è da lamentare che esso si manifesti in modo caotico, non tecnicamente disciplinato. Spesso la forza pubblica deve provvedere ad allontanare tutti coloro che vorrebbero offrire la loro opera, appunto perché la offrirebbero in maniera disordinata e che potrebbe riuscire addirittura dannosa.

In questi casi occorrono corpi addestrati, che stiano continuamente in servizio, che sappiano con precisione il compito da assolvere, che dipendano da tutta una serie di uffici predisposti fin nei loro aspetti più secondari. Ciò, appunto perché non si devono avere sorprese in questo campo.

Ora, che cosa ne fate di un corpo di volontari che voi lasciate a casa loro, che chiamate periodicamente, ogni mese o due, per fare un po' di esercitazioni, a godimento dei buoni villici sulle piazze dei nostri paesi? Che cosa ne fate di questo corpo, che, tra l'altro, volete costituire anche con veterani? Se vi sono servizi che richiedono la giovane età, sono proprio questi. Che ne fate di un maresciallo dei carabinieri o di un brigadiere di pubblica sicurezza a riposo? Potrete impiegarli per altri servizi, di cui parleremo dopo, ma essi non potranno arrampicarsi per guadagnare un quinto piano e salvare una persona rimasta rinchiusa nella propria camera mentre le fiamme l'avvolgono, e non potranno lanciarsi in un corso d'acqua per salvare una creatura umana. Come potete pensare che per fare tutto questo possano servire i marescialli di pubblica sicurezza o i brigadieri dei carabinieri a riposo? Perché non rafforzate il corpo dei vigili del fuoco, che danno quotidianamente prova del loro senso di abnegazione, come diceva ieri l'onorevole Maglietta? Il quale parlava, e giustamente, del loro eroismo, certificato dalle centinaia di morti e di feriti. Perché non irrobustire dunque questo corpo dei vigili del fuoco, che è specificamente addestrato? Voi non fate niente di tutto questo. Voi volete, invece, una milizia di parte, una milizia speciale, di cui non si sanno i compiti, che sarà addestrata come dice lo stesso ministro nella sua relazione e nella norma di legge corrispondente, con richiami temporanei, periodici. Ma che cosa volete che faccia una milizia così formata al fine di fronteggiare le conseguenze di una calamità naturale o le conseguenze anche di un attacco aereo o di un bombardamento navale?

Ecco perché, dicevo, anche ad ammettere che il campo di attività di questa legge possa

essere individuato in quello dove si abbattono le calamità naturali e le conseguenze della offesa bellica, voi create mezzi che non sono affatto idonei ed efficienti, che si preannunciano anzi per quanto di meno idoneo e di meno efficiente si possa pensare.

Ora, siccome voi siete intelligenti e queste cose le dovete aver viste, senza alcun dubbio, è chiaro che voi surrettiziamente premeditate di affidare a questi strumenti ben altri compiti, ben altri uffici che non siano quelli resi necessari dall'andare incontro ai bisogni delle popolazioni in caso di calamità naturali o di offese belliche.

E poi, non vi è l'esercito? Ma perché nel momento in cui si vuole aggiungere agli organi già esistenti (organi tecnicamente specializzati per questi servizi) altri organismi, non si pensa che vi è l'esercito che può far fronte a questi bisogni e a queste necessità? Non c'è forse l'esercito, coi suoi corpi specializzati, col suo corpo del genio che a sua volta è specializzato secondo i vari servizi che deve esplicare? Perché l'esercito deve rimanere estraneo? Perché l'esercito, che la Costituzione repubblicana vuole che sia continuamente a contatto col popolo, che senta i suoi bisogni, che viva la sua vita, perché l'esercito, dicevo, si vuole estraniarlo nel momento in cui il popolo soffre per una condizione di cose eccezionali, per una calamità naturale? Perché estraniarlo, spezzando quel senso di solidarietà che lo deve legare al popolo? Vi è una norma esplicita della Costituzione la quale dice appunto che l'esercito deve vivere della vita democratica del paese, che l'ordinamento dell'esercito deve essere improntato ai principi democratici della Costituzione repubblicana.

Perché quindi estraniarlo? Non v'è bisogno di correre dietro al brigadiere dei carabinieri a riposo e al maresciallo di pubblica sicurezza a riposo, quando abbiamo un esercito efficiente, quando abbiamo giovani di venti anni che sono sottoposti a uno specifico addestramento, perché appunto tra i vari compiti cui deve rispondere l'esercito vi è anche quello di fronteggiare le calamità naturali e le conseguenze dell'offesa bellica. L'esercito deve assolvere a questi compiti.

LUCIFREDI. Vi è una legge apposta già approvata per quei compiti. Noi non lo estraniamo affatto.

GULLO, *Relatore di minoranza*. Vi è dunque un corpo creato apposta dalla legge, cioè il corpo dei vigili del fuoco e altri corpi che lo fiancheggiano.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Oltre a ciò vi è l'esercito, ossia un corpo di centinaia di migliaia di uomini specialmente addestrati, formato dalla parte più giovane e valida della nazione, un esercito che può darvi senz'altro l'aiuto necessario. Ebbene, no; tutto questo non basta; v'è bisogno ancora di una milizia speciale!

Ma donde sorge la necessità di questa milizia? Basterà che l'onorevole Scelba affermi questa necessità senza dare l'ombra di una dimostrazione? Dimostrateci questa necessità e diteci perché, assieme con l'esercito e con i corpi a questo fine specializzati ed addestrati, c'è ancora bisogno di una milizia volontaria. Se una siffatta dimostrazione voi non ci darete, se non ci proverete con persuasive argomentazioni che senza tale strumento non è possibile fronteggiare le conseguenze di una alluvione, di una offesa bellica o di altre calamità naturali, noi non potremo mai approvare questo disegno di legge, il quale mostra soltanto il suo aspetto politico di strumento di parte.

Voi, evidentemente, non potrete mai darci una tale dimostrazione. Nella legge e nelle relazioni che la accompagnano non un solo motivo di questa affermata necessità è ravvisabile. Ma allora è per avventura vero quello che è stato detto dall'onorevole Sallis in maniera così esplicita e più larvamente dall'onorevole Jervolino e che è affermato in maniera così drastica all'inizio della relazione di maggioranza, ossia che il progetto di legge non è diretto affatto alle calamità naturali o belliche, per cui esistono già tutti i mezzi necessari e bastevoli di difesa, ma è proposto per creare uno strumento di parte di cui il Governo — anzi il ministro dell'interno — possa disporre per colpire i suoi avversari politici? Un tale proposito, s'intende, non lo si poteva confessare *sic et simpliciter*. Bisognava, sì, creare lo strumento politico atto a rassodare il potere della democrazia cristiana, ma bisognava anche mascherarlo adducendo condizioni eccezionali. Ed ecco l'inizio accorto, più accorto di quanto non si creda, della relazione di maggioranza; secondo cui v'è una parte della nazione che col suo atteggiamento politico crea queste condizioni eccezionali, queste particolari preoccupazioni per cui sorge la necessità di uno strumento altrettanto eccezionale quale è la milizia di parte; la quale è creata appunto per fronteggiare quegli italiani, che, sempre secondo il relatore per la maggioranza, sono fin da questo momento alleati dei nemici della patria.

Onorevoli colleghi, se volessimo riprendere i criteri informativi del discorso dell'onore-

vole Sallis, potremmo ricordare che, allorché ci furono gli stati d'assedio di umberlina o pellouxiana o crispina memoria, anche allora si parlò di italiani d'accordo con i nemici della patria (che allora non erano i russi, ma i francesi), e che, quando, scoppiata la prima guerra mondiale, si voleva dare l'ostracismo a quegli italiani che la guerra non volevano (e che non erano soltanto dalla nostra parte) si disse che era chiara la ragione del loro atteggiamento: erano tutti legati ai nemici della patria, che allora erano i tedeschi. Ed ora ci sono italiani legati ad altri nemici della patria, e questa volta si vuol prevenire il grave pericolo che è costituito da questi italiani, alleati dello straniero, che vogliono che un esercito straniero venga nel nostro paese e lo conquisti!

Ma se non bastasse, onorevole Sampietro, la storia recente del nostro paese a ricordarle quanto siano significativi questi ricorsi, quanto sia significativo che in ogni momento in cui un partito ha voluto rassodare il suo illegittimo potere ha sempre lanciato questa volgare accusa, se non bastasse tutto questo, io farei capo ad un insegnamento storico ancora di maggiore importanza: si ricordi, onorevole Sampietro, che i popoli, i partiti del popolo non hanno mai chiamato lo straniero nel proprio paese! Mai! (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*). La storia sta lì ad insegnare che tutte le volte che lo straniero è venuto in una nazione, sono stati sempre i ceti privilegiati che l'hanno chiamato. Sempre! Non c'è una sola eccezione nella storia di tutti i paesi! (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*). A cominciare dalla rivoluzione francese, voi potrete dire tutto quello che vorrete di Marat o di Robespierre, potrete anche dipingerli, falsando la storia, come belve umane, ma essi non hanno chiamato il nemico sul territorio della patria. Coloro che hanno chiamato il nemico sono stati i vostri legittimi antenati. Furono loro ad aprire all'esercito straniero le porte della patria!

SALLIS. Voi siete al servizio dello straniero! (*Proteste all'estrema sinistra*).

FARALLI. Lei è al servizio dello straniero! (*Proteste al centro e a destra*).

GULLO, *Relatore di minoranza*. Anche la storia del nostro Risorgimento ci dà un esempio della verità che poco fa affermavo. Fu sì, una guerra di liberazione, quella del 1859, ma fu una guerra in cui l'esercito nazionale ebbe a fianco un esercito straniero; e quell'esercito straniero non fu nemmeno allora il popolo a chiamarlo. Mazzini e Gari-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

baldi auspicavano altro per il risorgimento nazionale: auspicavano quello che divenne una realtà con la spedizione dei Mille. Fu questo epico episodio che diede al Risorgimento il suo vero volto nazionale: e fu un capo popolare, il filibustiere di quei tempi, Giuseppe Garibaldi, che, con un esercito nazionale, senza affiancarsi a nessun esercito straniero, realizzò l'unità del paese!

Ma la relazione mentisce — la gravità dell'accusa, signor Presidente, mi dà il diritto di usare questa forte parola — la relazione mentisce quando afferma che da questa parte della Camera sia venuta una manifestazione che possa essere interpretata come quella di chi premedita di aprire le porte allo straniero. La relazione mentisce. Quando, dove e come è stata mai fatta una dichiarazione simile, sia pure dal più modesto componente di questa parte della Camera?

Non bastano le affermazioni quando ci si addentra su un terreno così delicato. Non bastano le affermazioni: bisogna documentarle, ed ella, onorevole Sampietro, non era in grado di farlo.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. Ho citato voi!

GULLO, *Relatore di minoranza*. Ella non ha citato niente, ed ora ne darò la dimostrazione: non ha citato, né poteva citare niente.

La sua ingiuriosa affermazione va valutata ed esaminata sotto due aspetti.

È giustificata dall'esperienza questa sua calunniosa affermazione? Ossia, abbiamo dimostrato noi, con il nostro passato, di aver mai messo in seconda linea gli alti interessi della collettività nazionale, o non abbiamo dimostrato ognuno di noi, dal più alto al più modesto, di aver saputo dare la propria attività sempre e dovunque per difendere la patria nei suoi interessi supremi? È vero o non è vero questo? È vero o non è vero che il 90 per cento dei partigiani era formato da comunisti? È vero o non è vero che il 90 per cento dei condannati dai tribunali speciali, il 90 per cento cioè di coloro che seppero lottare per creare questa libertà, di cui ora vi avvantaggiate per lanciare a noi questa calunniosa affermazione, era comunista? (*Applausi alla estrema sinistra — Interruzione del deputato Sailis*).

Dove stavate voi allora? (*Proteste al centro e a destra — Scambio di apostrofi tra il centro e l'estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. Dove stava l'onorevole Sailis? (*Proteste al centro e a destra*).

GULLO, *Relatore di minoranza*. Dove eravate voi quando si doveva combattere per difendere la libertà, se è vero che la patria si identifica con la libertà? (*Rumori al centro e a destra — Interruzione del deputato Amendola Giorgio*).

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Proprio lei sa benissimo dove eravamo noi!

GULLO, *Relatore di minoranza*. Non si lanciano accuse simili! Noi abbiamo il diritto di respingerle ancor più violentemente di quanto non stia ora facendo.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ella ha chiesto dove stavano i nostri, ed io ho il diritto di rispondere che si trovavano dove erano i vostri. (*Commenti all'estrema sinistra*).

GULLO, *Relatore di minoranza*. Se erano nella misura del 10 per cento, noi eravamo nella misura del 90 per cento: e non è questo 10 per cento che possa lanciare queste accuse ignominiose a coloro che hanno dato il 90 per cento dei difensori della patria e della libertà.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Comunque, nulla giustifica il suo atteggiamento, ed io respingo questa ignominiosa accusa, che non accetto!

GULLO, *Relatore di minoranza*. Onorevole collega, io reagisco, non accuso. Reagisco ad un'accusa che si è osato stampare in una relazione di maggioranza.

PIGNATELLI. Allora, ci parli del telegramma di Togliatti a Pieck! (*Rumori alla estrema sinistra*).

GULLO, *Relatore di minoranza*. Il nostro atteggiamento durante i lavori della Costituente fu ricordato opportunamente, in una occasione che richiedeva questo ricordo, dall'onorevole Togliatti. Fummo noi ad affermare la necessità di un esercito nazionale; e, che io sappia, l'esercito nazionale noi non lo vogliamo per lanciarlo in difesa dei crumiri e contro gli operai, che lottano per le loro rivendicazioni, ma lo vogliamo per la difesa del paese. E noi lo volemmo, allorché la Costituente lavorò per la Carta fondamentale della repubblica, lo volemmo esplicitamente e ne affermammo la necessità.

Questo precedente non vi dà il diritto di fare l'affermazione, con cui si apre la relazione di maggioranza.

Tra i più vecchi di noi, tra coloro che per ragioni di età o per altre circostanze, comunque non riferibili alla loro volontà, non poterono partecipare all'ultima guerra, ma erano giovani durante l'altra guerra, onorevole relatore di maggioranza, nessuno tradì la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

patria, nessuno: eravamo a combattere nelle dure trincee contro il nemico, contro l'agguerrito nemico austriaco; eravamo a combattere, e non tutti voi, neanche i più alti tra voi, erano con noi a combattere in quelle trincee; qu'alcuni, forse, era nelle trincee opposte... (*Applausi all'estrema sinistra*). E non voglio dire di più.

PIGNATELLI. Non c'era lo Stato sovietico, allora.

INVERNIZZI GAETANO. Ma c'era l'Austria.

GULLO, *Relatore di minoranza*. Il nostro atteggiamento di oggi non è contro la patria, è in difesa della patria, è in difesa dei grandi interessi collettivi; e tra questi interessi collettivi il preminente è quello della difesa della pace.

Noi ci moviamo su una scia gloriosa e sanguinosa, quella che seppero segnare sul territorio nazionale i partigiani d'Italia; noi ci richiamiamo alle epiche gesta della Resistenza, ossia alle fonti più pure, più genuine, più sacre, dalle quali volemmo che sorgesse la repubblica democratica. Voi volete allontanarla da queste origini sacre.

Non siamo noi, onorevole relatore di maggioranza, ad aiutare, coi nostri sforzi, il riarmo della Germania militarista, eterno nemico del nostro paese. (*Commenti*). Non siamo noi ad adoperarci per incoraggiare il risorgente nazismo, aiutando coloro che vogliono la rinascita del nazismo in Germania. Non siamo noi a fare il dolce sorriso al boia Franco, e non siamo noi che peschiamo nel fango, per riportare alla ribalta politica i peggiori rifiuti del fascismo. Non siamo noi che perseguiamo una politica siffatta. E basterebbe questo a definirci come i difensori più vigili della patria e dei suoi alti interessi.

Si fa sempre cenno alla polemica Togliatti-Gonella. Vogliamo affrontare anche questo argomento, dato che ne ha parlato il relatore di maggioranza?

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, la prego di contenere questo argomento entro giusti limiti.

GULLO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, mi consenta soltanto una breve osservazione, dato che questo punto è stato ricordato tanto inopportuno dal relatore di maggioranza.

Dite: « Voi avete affermato che, se ci attaccasse la Russia, non difendereste il paese da questo attacco ». Onorevole Sampietro, il nostro paese nei secoli scorsi ha avuto delle gloriose accademie che sono passate alla storia per le discussioni più inutili e

più astrattamente teoriche che vi si svolgevano. Si poneva una tesi che non stava né in cielo né in terra e si invitavano i dotti a dimostrarne la verità o l'infondatezza. Gli accademici, i beati accademici del settecento, ci perdevano il loro tempo, dato che non avevano altro da fare.

Ora, se fossimo in un'accademia del settecento e fra le altre tesi inverosimili, che non stanno né in cielo né in terra, ci venisse proposta questa, dato che staremmo a discutere pacificamente ed a perdere del tempo, potremmo anche ammettere l'ipotesi che la Russia ci attacchi. Una simile discussione potrebbe avere anche un senso, quel senso, appunto, che avevano le discussioni delle accademie settecentesche. Ma nelle condizioni attuali, noi ci rifiutiamo di rispondere perché consideriamo questa ipotesi come semplicemente degna di un'accademia del settecento. (*Commenti al centro e a destra*).

GIAMMARCO. Dicendo ciò, ella ha già risposto.

GULLO, *Relatore di minoranza*. Ascoltatevi: o avete capito troppo bene quale è la logica del mio discorso ed allora rumoreggiate per non farmelo completare, o non avete capito nulla e in tal caso il rumore si può anche perdonare.

Dicevo: se questa ipotesi fosse posta come quella propria di un'accademia settecentesca, potremmo anche rispondere; ma l'ipotesi, assolutamente inverosimile, di un attacco russo non è una cosa astratta e letteraria, bensì il fondamento di una politica, la quale crea allo Stato italiano degli orientamenti rovinosi, la quale vuol dire abbandono di quella sana politica di riforme sociali che noi invece vogliamo, la quale pone lo Stato italiano ed il paese nella necessità di dedicare a fini di guerra tutte le risorse, mettendosi così al servizio dell'imperialismo americano lanciato alla conquista del mondo. Ecco perché noi ci opponiamo ad una simile ipotesi (*Rumori al centro e a destra*). Essa, ripeto, non è un'esercitazione astratta e letteraria, è il fondamento di una politica che noi riteniamo rovinosa per le sorti del nostro paese. Se fosse un'ipotesi astratta, quale fatica dureremmo a prenderla in considerazione?

Noi affermiamo, invece, che essa è assolutamente inverosimile. (*Rumori al centro e a destra*). Sì, è inverosimile! E, se non temessi di abusare della longanimità paziente del signor Presidente e della Camera, potrei anche ricordare i tanti esempi storici i quali dimostrano quali legami di amicizia tradi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

zionale siano sempre corsi tra il grande Stato orientale e l'Italia. Mi limito a citarne uno solo, il quale mi è suggerito dall'argomento di questa legge. È proprio una calamità naturale quella che si abbattè sulla mia regione e sulla Sicilia col terremoto del 1908. Ebbene, nel mare di Sicilia vi erano navi russe, e quei marinai, appena verificatasi l'immensa catastrofe, furono i primi a dare il loro aiuto più memorabile in una manifestazione spontanea e potente di solidarietà umana. In quel mare (*Interruzioni al centro e a destra*), vi erano anche navi di altre nazioni. E, mentre i marinai russi davano tutto quello che potevano per assistere le popolazioni vittime di tanta sventura, il maresciallo Conrad, il maresciallo dell'Austria dell'impiccatore angelicato, proponeva al suo sovrano di attaccare l'Italia, di dichiarare guerra all'Italia, profittando appunto della tragedia che ne aveva sconvolto alcune regioni. (*Interruzioni al centro e a destra*). Questa è la tradizione! La storia del nostro paese ci dimostra che con la Russia sono sempre esistiti vincoli di amicizia mai rotti o smentiti. Se una volta ciò è accaduto, è stato in un periodo storico che tutti coloro che appartengono a questa Camera dovrebbero ricordare con vergogna, come l'onta maggiore della nazione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Desidero ora passare ad un esame più particolareggiato della legge, affrontando nel modo più conciso possibile le numerose violazioni della Costituzione contenute nel disegno di legge. Cercherò di non ripetere gli argomenti che sono stati così lucidamente e così sapientemente eposti dai colleghi che mi hanno preceduto in questa discussione.

L'onorevole Jervolino ci ha lanciato una accusa, e cioè che, ogni qualvolta il Governo o la maggioranza propongono un progetto di legge, l'opposizione si oppone adducendo che è un atto incostituzionale. Che la colpa del male non stia nel male, ma in coloro che denunciano il male stesso, è una teoria nuova di cui bisogna prendere purtroppo atto. Ma sia o non sia fondata, onorevole Jervolino, l'accusa di incostituzionalità che noi abbiamo frequentemente sollevato nei confronti dell'attività del Governo, sia o non sia fondata questa accusa, io domando se l'argomento addotto in proposito dall'onorevole Ferrandi non sia di gran peso, e decisivo. Giudicatela come volete questa eccezione di incostituzionalità, che sotto vari profili moviamo al disegno di legge; voi non potete però contestare che è un'eccezione di incostituzionalità che proviene dai rappresentanti di otto milioni di elettori. Ri-

cordo che le eccezioni di incostituzionalità possono essere avanzate anche soltanto da 500 mila elettori. Quando ancora non sono creati gli organi appositi che possano con le loro decisioni stabilire se in un determinato provvedimento vi sia incostituzionalità o meno da lamentare fondatamente, fino a quanto, ripeto, non siano creati questi organi (e del ritardo non so se si possa fare un merito alla maggioranza e al Governo), i quali possano dirimere simili contrasti, perché presentare leggi che incidono sulla struttura dello Stato? Né vale l'obiezione che, allora, non si potrebbe legiferare, perché possiamo legiferare benissimo su quelle materie dove una eccezione di incostituzionalità non sorga, o che per lo meno non toccano la struttura fondamentale dello Stato.

Ma una legge simile, di fronte alla quale i rappresentanti di 8 milioni di elettori accampano una eccezione di incostituzionalità, perché deve essere discussa e approvata ora, alla vigilia della definitiva approvazione della legge sulla Corte costituzionale, ossia dell'organo dello Stato che può legittimamente dirimere il contrasto e stabilire se si è sul serio davanti ad una accertata incostituzionalità o se si è davanti ad una eccezione infondata?

Tutta la legge, indipendentemente dalle singole norme e dalle singole disposizioni, è incostituzionale. Tre anni fa, quando la Costituzione entrò in vigore, chi avrebbe mai pensato ad una cosa simile, ossia che si potesse dopo tre anni legiferare su argomenti così importanti, quali sono quelli relativi alle prestazioni personali o patrimoniali, e quelli che concernono la creazione di una milizia volontaria o speciale, prima che entrasse in funzione la Corte costituzionale, quando questi due argomenti avevano tenuto in lavoro la Costituente per mesi e mesi, perché ognuno vide che essi incidevano sulla struttura fondamentale dello Stato?

La legge è già incostituzionale per questo, perché, pur essendo legge di tanta importanza, viene presentata prima che sia creato l'organo che la Costituzione prevede per garantire l'osservanza della Costituzione stessa.

Ma, anche prescindendo da ciò e venendo ad una discussione analitica, ma brevissima, io non ho bisogno di ricordare come con la prestazione personale si viene a ledere (riassumo ciò che è detto nella relazione di minoranza) l'articolo 4 della Costituzione, che fissa il diritto al lavoro e alla scelta dell'attività, e si viene a ledere l'articolo 16, che fissa la libertà di circolazione e di soggiorno, salvo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

— è proprio questo che vale a dare tono e significato alla norma costituzionale — le limitazioni per motivi di sanità o di sicurezza. La Costituente non solo si preoccupò di dar luogo alla norma positiva, riconoscendo la libertà di circolazione e di soggiorno...

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. Che non esiste!

GULLO, *Relatore di minoranza*... che non esiste, siamo d'accordo; ma volle anche fissare le eccezioni come le uniche dalle quali non si dovesse né si potesse mai decampare per nessun motivo. E queste eccezioni quali sono? È questo che io domando ai giuristi e ai costituzionalisti della Camera, io che non voglio essere né giurista, né costituzionalista, ma voglio solo esaminare la questione con il buon senso del cittadino che deve conoscere una legge e deve vedere in che modo essa può ricevere applicazione. La Costituzione fa riferimento soltanto ai motivi di sanità e di sicurezza. È escluso, quindi, ogni altro motivo, anche quello di calamità pubblica, anche quello di guerra. Fu dopo una lunga discussione — che ognuno di noi può leggere nei verbali della Costituente — che si riconobbe il motivo di sanità. Quanto al motivo di sicurezza, esso fu limitato esclusivamente alle questioni che possono sorgere dalla condizione subiettiva di colui che deve essere allontanato da un determinato domicilio: è una misura di carattere esclusivamente penale per quei cittadini che possono per la loro delittuosa condotta essere considerati indesiderabili in un determinato luogo. Esclusivamente per questi motivi può farsi eccezione alla conclamata libertà di circolazione e di soggiorno. Altre eccezioni la Costituente non volle, anzi le escluse di proposito. È per questo che fu respinta la proposta di coloro che avrebbero voluto che non si facesse cenno ad alcuna eccezione e che la norma si fermasse alla parte positiva. Si volle l'eccezione, e si volle parlarne perché essa fosse ben precisa, ben determinata, perché fosse esclusa ogni possibilità di ferire questo diritto attraverso altre vie che non fossero quelle della sanità e della sicurezza per motivi penali.

Quanto alle norme circa le prestazioni personali, è ben difficile sostenere che la nostra eccezione di incostituzionalità sia infondata. E affrontiamo pure l'articolo 23 della Costituzione, da cui il ministro, il relatore per la maggioranza e l'onorevole Jervolino ripetono i motivi, secondo loro categorici, precisi, che giustificerebbero appieno le norme in discussione. Che cosa dice la Costituzione all'articolo 23? « Nessuna presta-

zione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ».

Si risponde: la legge c'è, è quella che stiamo creando in questo momento. E per rendere più energica, più significativa questa affermazione, il ministro risponde: badate che l'argomento circa una pretesa legge di delega è fuori posto, perché qui non è da parlare di legge di delega. Non c'è delega, c'è la legge che la Costituzione richiede. Ma quale legge? Voi arrivate a questo curioso colmo: fate una legge per ripetere la norma costituzionale, né più né meno. Perché, se dovesse valere una legge generica per rendere lecita la imposizione di prestazioni patrimoniali e specialmente personali, se bastasse una legge generica, ebbene la legge generica l'avremmo nella norma costituzionale, la quale ci dice appunto che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Voi qui in definitiva, poiché non scendete a nessuna determinazione e a nessuna specificazione, non fate se non una cosa: ripetete puramente e semplicemente la norma costituzionale, cosa di cui non si vede alcuna necessità.

Perché dire questo? Perché l'onorevole Jervolino, che ha trattato ampiamente questo tema, in definitiva afferma appunto: ecco la legge; che cosa volete di più? Il resto è materia di regolamento. Ed i regolamenti il potere esecutivo li fa perché ha il diritto di farli; il potere legislativo non c'entra più. Ma allora, onorevole Jervolino, io non comprendo più il significato dell'articolo 23, perché se esso serve solo per riconoscere la necessità di una formula generica per dar luogo al potere esecutivo d'imporre prestazioni personali, lasciando il resto alla attività regolamentatrice del potere esecutivo stesso, non mi spiego la norma costituzionale, ossia non mi spiego che cosa si sia voluto garantire con l'articolo 23. Lasciamo stare le discussioni avvenute alla Costituente, perché, come accade ogni volta che si mettono le mani in una discussione così lunga, così complessa, in cui sono intervenuti tanti oratori, è facile prendere delle frasi, specie se staccate dal testo, a conforto dell'una o dell'altra tesi.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.
Si tratta di un intero verbale.

GULLO, *Relatore per la minoranza*. Ma voi non potete non riconoscere questo punto centrale, che la Costituzione volle garantito il diritto del cittadino di non essere sottoposto a prestazioni personali, senza la garanzia di una legge. Questo, infatti, è lo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

spirito della norma: chè andiamo a sottilizzare! Si sottilizza quando le libertà si vogliono conculcare o limitare, non si sottilizza più quando esse vengono lealmente e incondizionatamente riconosciute!

La Costituzione vuole che non vi siano prestazioni personali affidate all'arbitrio del potere esecutivo. Noi vogliamo che una rigorosa disciplina determini questa materia, in modo che il superiore diritto del cittadino di non essere turbato nelle sue libertà non possa essere misconosciuto, e che il cittadino non possa quindi sotto questo riguardo essere vittima di attentati impreveduti.

Ed allora, se voi non sconvolgete su ciò, se voi ammettete che questo sia lo scopo della norma costituzionale, con quale rispetto verso queste libertà — che pure sono costate tanto sacrificio e tanto sangue — potete osare di sostenere che il fissarne la natura, l'esercizio, la portata possa essere affidato ad un ministro?

Ma allora, quale garanzia è contenuta nell'articolo 23? In quell'articolo 23 che pure una garanzia deve contenere se non se ne voglia dichiarare addirittura l'inutilità! Volete proprio far consistere questa garanzia nel fatto di commettere una così gelosa e tanto delicata materia proprio a quel potere esecutivo dalle trasmodanze del quale l'articolo 23 vuole appunto garantire il cittadino?

Chè non saprei infatti quale altra autorità fuorché il potere esecutivo e la legge sarebbero in grado di imporre prestazioni personali. Forse i privati? Ma i privati commetterebbero delitto di plagio o di sequestro di persona, se obbligassero altrui a prestazioni personali; sarebbe un delitto punito da qualsiasi codice penale e quindi anche dal nostro.

O la legge, o il potere esecutivo, dunque: e la Costituzione ha stabilito che questo compito sia demandato esclusivamente alla legge. Essa dunque ha escluso evidentemente non altri che il potere esecutivo. Ha escluso forse il privato? Ma c'era bisogno di una norma costituzionale per escludere il privato? E quando io sento un giurista come l'onorevole Jervolino dire che noi siamo sulla via segnata dalla Costituzione nel momento in cui facciamo una legge per ripetere *sic et simpliciter* la norma costituzionale, sostenendo che basti tale generica enunciazione perché possa concretamente venir fuori la prestazione personale, oh insomma, lasciatemi affermare che il dire semplicemente esser questa una conclusione antiggiuridica è poco, perché questa conclusione è qualche cosa di molto più

grave. Voi minate con essa alla base la nostra Costituzione, voi minate alla base il fondamento su cui poggiano i diritti e le libertà dei cittadini.

La Costituzione vuole questo: che la prestazione personale, non nella sua definizione generica e indeterminata, ma nei suoi termini precisi e definiti, sia oggetto di legge! Ma da quando in qua una prestazione personale può sfuggire a questa disciplina legislativa?

Anche le due prestazioni personali che stanno a fondamento di qualsiasi Stato, senza le quali lo Stato non si concepirebbe, ossia la prestazione del servizio militare e quella del pagamento delle imposte, anche queste due prestazioni così necessarie alla vita del paese, che, anche se non ci fosse nessuna legge ad ordinarle, avrebbero lo stesso attuazione, anche queste due fondamentali prestazioni personali sono disciplinate fino alla minuzia dalla legge! Ogni cittadino sa in che consista la prestazione militare, sa a quale età deve presentarsi, per quale periodo deve prestare servizio, in quali condizioni deve prestarlo, in qual misura il superiore può esercitare su di lui il suo potere. Tutto studiato, precisato, determinato! E, così pure, il contribuente può non pagare un centesimo di più di quel che la legge prescrive.

E qui — invece — diciamo di essere sulla scia della Costituzione quando, dovendo procedere alla determinazione concreta della prestazione personale nel suo carattere, nella sua durata, nella sua qualità, abbandoniamo tale compito al potere esecutivo, affermando di applicare così l'articolo 23 della Costituzione!

Ma insomma, signori, io parlo a persone (e rispondo così al sottosegretario che poco fa mi ha interrotto) che hanno nelle loro file dei combattenti per la libertà! Mi rivolgo a coloro che sono sinceramente democratici e ad essi dico: non vi dovrebbe essere ragione di contrasto su questo punto! Esaminiamo sinceramente e spassionatamente i grandi problemi che ci sono dinanzi, valutiamo l'importanza dei diritti che dobbiamo tutelare, non solo perché verso questa tutela inclina spontaneamente l'animo nostro, ma perché questa tutela è l'esplicazione precisa di un dovere che dobbiamo compiere e come legislatori e come rappresentanti della nazione! Ebbene, se vale la mia parola, mentre cerco di mettermi al di sopra del dibattito e del contrasto; se posso dirla, anche modesto come sono, questa parola che tutte le parti della Camera possano

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

accogliere; mentre premono necessità, ed esigenze che ci superano tutti e che trascendono ogni divisione di parte politica, io vi dico: qui sono in giuoco le libertà e i diritti dei cittadini! Non immiseriamoci in quisquillie legali, in contrasti teorici attraverso i quali tante volte si deforma e si contorce la verità! Siamo degni rappresentanti di una grande Repubblica democratica, tuteliamo e salvaguardiamo i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini! (*Applausi all'estrema sinistra*).

E si osa richiamare anche una legge fascista, la più vergognosa delle leggi fasciste!

Tralascio gli argomenti, pur così validi, adottati in questa discussione da coloro che dal punto di vista tecnico vi hanno dimostrato l'impossibilità di applicazione di una legge simile, che è così contrastante con le condizioni politiche attuali, che fu creata in un clima così diverso. Voglio pensare che questa profonda diversità ognuno di voi la senta e l'avverta.

È una legge fascista che il fascismo stesso non osò applicare, non applicò mai! E noi ci richiamiamo ad essa e pretendiamo di essere sulla scia della Costituzione, riteniamo che, imponendo prestazioni personali in base a questa legge fascista, conserviamo intatta la nostra doverosa fedeltà alle disposizioni della Costituzione! Senonché vi è anche l'argomento della voluta reviviscenza della legge. Perché noi ci richiamiamo ad una legge morta. Dovrebbe essere considerata tale anche se la morte formale non vi fosse, perché le nostre esigenze di uomini democratici, se davvero siamo democratici, ci dovrebbero rendere inclini semmai a quella affermazione, certamente esagerata, che pur fu di un uomo come Vittorio Emanuele Orlando, il quale ebbe una volta a dire che forse valeva la pena, nel momento in cui ci liberammo del fascismo, di fare una legge con un solo articolo: « Tutta la legislazione fascista è abolita ». Diceva cosa certamente fuori della realtà e d'ogni concreta possibilità, la quale aveva tuttavia una sua logica.

Vi sono leggi che, indipendentemente dalla loro morte formale, dovrebbero presentarsi a noi come morte sostanzialmente. Noi dovremmo sentire, avvicinandoci ad esse, un'insuperabile repugnanza. Ma qui, oltre a questa morte sostanziale, vi è una morte formale: la legge non ha più formalmente vigore. Ma voi dite di ricorrere all'istituto della reviviscenza della legge. Quando si ricorre ad argomenti simili, non intesi dalla totalità dei cittadini, si ha il diritto di sospettare che la via che si vuol percorrere non è precisamente una larga via assolata; è, invece, un viottolo insi-

dioso, cosparso soltanto di capziosi argomenti. In realtà, è una legge morta che non può essere richiamata in vita. La Costituzione segna al legislatore quale è il cammino che esso deve percorrere perché si arrivi a quella entità giuridica che è la legge. La Costituzione fa obbligo al legislatore di esaminare articolo per articolo i progetti di legge, di approvarli articolo per articolo, oltre che nel loro insieme. E noi qui vogliamo chiamare a nuova vita un cadavere, così com'esso è, porlo anzi al centro di una nostra attività legislativa, e sostenere nel tempo stesso che ci moviamo sulla scia segnata dalla Costituzione!

Passo — perché, ripeto, ho fretta di arrivare alla fine, per il rispetto che debbo alla pazienza della Camera — passo all'altra grave incostituzionalità contenuta nella legge, ossia alla milizia volontaria che si crea con l'articolo 6, quella milizia volontaria che il ministro vorrebbe portare sul terreno delle prestazioni personali. Ma è altra cosa, onorevole ministro, la prestazione personale. L'articolo 6 parla di cosa diversa, che non ha niente a che fare con le prestazioni personali.

A quale delle norme della Costituzione si apporta violazione con questo articolo 6, con cui si predispose la creazione di una milizia volontaria?

Ho bisogno di ricordare quanto è stato detto esaurientemente dall'onorevole Ferrandi? Devo parlare del contenuto dell'articolo 18? L'articolo 18 della Costituzione vieta le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. E siete proprio voi ad imprimere a questa organizzazione che volete creare un carattere politico. È la relazione di maggioranza la quale afferma senz'altro che questa milizia speciale — non voglio chiamarla di parte — ha carattere politico e che le è assegnato il compito di fronteggiare le sedizioni che va preparando una parte politica della nazione, la quale ha il deliberato proposito di attraversare la politica estera del nostro paese e di aprire le porte al nemico.

Siete, dunque; voi stessi ad imprimere un carattere politico a questa organizzazione. Vi aveva in ciò preceduti, attraverso incisi insidiosi messi nella relazione, il ministro; lo ha detto in maniera esplicita, esaltando gli stati d'assedio, l'onorevole Sallis. Lo ha detto — sia pure incidentalmente e pur non facendone parte integrante e centrale del suo intervento — l'onorevole Jervolino, che è un così autorevole rappresentante del vostro partito. Dunque, voi imprimate a questa for-

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

mazione militare un carattere politico. E allora come fare a sfuggire all'articolo 18 della Costituzione, che abolisce le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare? Ed è norma non solo rivolta ai cittadini, ma rivolta anche all'esecutivo. Anzi, il costituente, allorché dettò questo articolo 18, più che volgere il pensiero a formazioni militari dovute ad iniziativa privata, aveva di fronte a sé, come pericolo da evitare, formazioni militari create dalla parte politica governativa. E gli esempi erano recenti, l'esperienza era tragica.

E voi, forse, ora non proponete di creare un'organizzazione di carattere militare, che ha scopi politici? Il carattere militare risulta esplicitamente dalla legge. Lo scopo politico è quello conferitole, oltre che dalla legge, dall'interpretazione autentica che della legge fa il ministro: interpretazione risultante specialmente dalle sue dichiarazioni in sede di Commissione; la stessa interpretazione viene data dal relatore e dagli oratori della maggioranza. E allora come fate a dire che voi non violate il divieto che la Costituzione sancisce nel suo articolo 18?

Né starò a ricordare il significato dell'affermazione costituzionale contenuta nell'articolo 52, per cui il servizio militare è obbligatorio. La Costituzione fa tale affermazione non tanto per fissare l'obbligo del cittadino di fronte al servizio militare (bastava a tal fine l'affermazione contenuta nel comma precedente, ossia che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino); la Costituzione ha voluto stabilire che non devono esservi corpi di volontari. Vi fu qualche costituente il quale notò che la norma contenuta nell'articolo 52 poteva suonare condanna per tutte le pagine gloriose che gli eserciti volontari hanno scritto nella storia del nostro paese; tant'è vero che la norma era intesa nel senso che ho ora esposto. Ma la maggioranza tenne fermo nel voler prescrivere che, fuori del servizio militare obbligatorio, non vi può essere altra forma di servizio militare, appunto perché le forme diverse da quella obbligatoria costituiscono una insidia alla libertà e ai diritti dei cittadini.

Ma vi sono ancora da ricordare — e io lo farei più lungamente se ne avessi il tempo — tutti i poteri e le facoltà abbandonati all'arbitrio del ministro dell'interno.

Intendiamoci, potrei prescindere dalla persona: mi basterebbe dire « ministro dell'interno ». Ma poiché voglio parlare francamente, aggiungo che ho paura che questi

poteri e queste facoltà siano abbandonati proprio ad un ministro dell'interno come l'onorevole Scelba. Ma, anche indipendentemente dalla sua persona, come si può affidare tanta somma di poteri al ministro dell'interno? Al ministro la scelta delle persone, la determinazione delle condizioni a cui le persone stesse devono rispondere per essere arruolate, la fissazione delle indennità, il richiamo in servizio, ecc., insomma tutta una somma di facoltà in un campo così delicato.

Ripeto che io non voglio ora approfondire questo aspetto del problema, che è già stato sufficientemente trattato dagli oratori che mi hanno preceduto. Voglio soltanto ricordare, a coloro che si dilettono di queste cose, l'articolo 97.

Onorevoli colleghi, guardiamo alla nostra Costituzione — torno a dire — con occhio scervo da passione e da puntigli di parte. Vi è l'articolo 97 della Costituzione, il quale dice che i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. È una disposizione di capitale importanza. In uno Stato libero e democratico non vi può essere un ufficio che non sia organizzato per legge, anche per le responsabilità che ne derivano in dipendenza specialmente di un altro articolo della Costituzione, il quale prescrive che il funzionario risponde delle conseguenze del suo atteggiamento arbitrario.

Come fate a stabilire dove cessa la legalità e comincia l'arbitrio se voi non definite e determinate in maniera precisa le mansioni del funzionario? Nel caso concreto, in tanto voi potete accertare che si è di fronte a un arbitrio o alla esplicazione legittima di una facoltà, in quanto venga segnato il limite preciso: qui cessa il lecito e qui comincia l'arbitrio.

Ma voi create uffici dello Stato senza che la legge ne fissi i limiti, ne determini i compiti, ne stabilisca le responsabilità. E violate la Costituzione, la quale, proprio obbedendo al principio che sia necessario per uno Stato democratico fissare questi compiti, stabilire queste responsabilità, determinare questi limiti, ha, tra le sue norme, l'articolo 97.

Soltanto stabilendo con precisione i poteri del funzionario, il cittadino può essere difeso e garantito nei suoi diritti. È inutile che ricordi all'Assemblea una norma che la democrazia ha richiamato in vita dopo che il fascismo l'aveva abrogata, la norma con cui si sancisce la resistenza legittima del cittadino di fronte all'arbitrio consumato dal pubblico ufficiale. Ma in tanto il cittadino

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

può resistere all'arbitrio in quanto la legge stabilisce con precisione il momento in cui il funzionario cessa di esercitare le sue legittime funzioni e decampa nell'arbitrio.

Voi create, invece, nuovi uffici, cui affidate, nel campo politico, i gelosi compiti lumeggiati così calorosamente dal rappresentante della maggioranza della Commissione, e non determinate nulla, tutto lasciate all'arbitrio del potere esecutivo.

Potete voi, in questo modo, dire di essere a posto con l'articolo 97 della Costituzione?

Non è possibile, lasciatemelo dire, onorevoli colleghi della maggioranza, che voi non sentiate la verità di ciò che io ho modestamente esposto; voi non potete non sentire che questa legge è un attentato alla Costituzione in quanto essa ha di più vitale e di più fondamentale per la vita stessa della Repubblica italiana. So che il mio appello alla difesa delle istituzioni repubblicane può essere interpretato, anche da coloro che sanno che così non è, come la manifestazione di un rappresentante di una parte politica che muove contro un'altra parte politica. Onorevoli colleghi, noi siamo qui per tutelare le libertà sancite dalla Costituzione, e non sarò io a voler limitare il vostro diritto di avere l'opinione che meglio credete delle mie parole e dello spirito che le anima; ma io sentirei di mancare a me stesso, alla mia coscienza di rappresentante della nazione e di cittadino italiano sollecito dell'avvenire della Repubblica, creata sul martirio e sul dolore del popolo nostro, se non dicessi che voglio esser sicuro che la Camera dei deputati della Repubblica democratica non approverà ma respingerà questo disegno di legge. (*Vivissimi, prolungati applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo l'onorevole Grifone chiesto di essere sostituito nella Commissione speciale per l'esame della proposta di legge Fadda ed altri, ho chiamato a far parte della Commissione stessa l'onorevole Cremaschi Olindo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla difesa civile.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare a nome del presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Avevo chiesto di intervenire in questa discussione solo per precisare la posizione della maggioranza su quei punti che si presumeva fossero particolarmente trattati dall'onorevole Gullo, secondo relatore di minoranza. Mi ero pertanto riservato di rispondere esclusivamente alle obiezioni relative alla incostituzionalità della legge in esame, obiezioni che da tante parti sono state sollevate.

Desidero mantenere l'impegno anche se, da parte dell'onorevole Gullo, più che l'aspetto giuridico della questione, è stato toccato l'aspetto politico, sul quale ha già interloquito il relatore per la maggioranza, onorevole Umberto Sampietro. È però mio dovere, nell'esercizio delle funzioni, che in questo momento esercito, di presidente della Commissione, di premettere qualche rilievo su due punti, in terreno non giuridico, che l'onorevole Gullo ha toccato in maniera del tutto particolare, e sui quali la maggioranza della Commissione non può non intervenire, sia pure con poche parole, per precisare le posizioni di ciascuno.

Non sono l'oratore magniloquente e trascinatore di folle che è l'onorevole Gullo; sono soltanto un modesto giurista, che amerebbe discutere soltanto di problemi giuridici. In questo momento però devo parlare anche di problemi politici, per sottolineare due punti del discorso del relatore di minoranza, che non possono essere lasciati senza risposta.

L'onorevole Gullo ha affermato che il relatore di maggioranza mente (è questa la sua precisa parola) quando addebita all'opposizione comunista un comportamento che essa non avrebbe mai tenuto, quando cioè dice che da parte di essa si sarebbero fatte talune dichiarazioni in merito al comportamento che gli appartenenti al partito comunista avrebbero tenuto in una determinata, dolorosa eventualità. Ciò non sarebbe corrispondente al vero, ha detto l'onorevole Gullo, perché quelle dichiarazioni mai sono state fatte, ed è inutile discutere su ciò che ha carattere e aspetto di una questione puramente accademica, sul tipo delle accademie del settecento.

Vorrei pregare l'onorevole Gullo di recarsi, come io mi sono recato, all'archivio della Camera per farsi dare i verbali della seduta pomeridiana di martedì 6 marzo 1951, dove a pagina 26785 è precisamente verbalizzato quello che costituisce il presupposto della dichiarazione del relatore di maggioranza.

È il noto discorso dell'onorevole Pacciardi, è la nota domanda che allora l'onorevole Pacciardi rivolse ai colleghi dell'opposizione comunista, è la risposta, qui verbalizzata, dei col-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

leggi dell'opposizione comunista (*Rumori alla estrema sinistra*). I verbali della Camera non sono una fantasia, non sono un parto dell'ufficio « Spes » della democrazia cristiana, onorevoli colleghi: sono resoconti stenografici.

Si legge in questo verbale (è il ministro Pacciardi che parla):

« La domanda che vi si rivolge, che comincia già qualcuno a rivolgermi nelle vostre file, è questa: combattereste contro l'Unione Sovietica se l'Unione Sovietica ci aggredisse? (*Rumori all'estrema sinistra*).

« Voci all'estrema sinistra. No !

« Una voce al centro Traditori! (*Rumori all'estrema sinistra*).

« SPIAZZI: A verbale questi « no » !

« PACCIARDI. Il vostro « no » in coro, onorevoli colleghi, è estremamente grave ».

Questo significa che il relatore di maggioranza non ha mentito, ma, se mai, hanno mentito colui o coloro che hanno avuto l'audacia di smentirlo. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Il secondo punto sul quale pure è necessaria una precisazione è questo. L'onorevole Gullo ha rivendicato al partito comunista le sue tradizioni di italianità. Per quanto io mi sappia, né il relatore di maggioranza né altri della Commissione hanno, nelle loro affermazioni, fatto giudizi su quello che possa essere stato il comportamento passato del partito comunista. Nessuno ha posto in dubbio quelle che sono le benemeritenze che il partito comunista si è acquistato nella lotta per la libertà.

Ha errato il partito comunista volendo rivendicare un monopolio che a nessun titolo gli spettava. (*Rumori all'estrema sinistra*). Questo monopolio non gli spetta! (*Applausi al centro e a destra - Interruzioni all'estrema sinistra*). Il riconoscimento di quello che esso ha fatto non gli viene negato, ma non si può, sulla base solo di questo riconoscimento del passato, pretendere di fare pronostici per l'avvenire, perché nella situazione mondiale in cui oggi ci troviamo le posizioni sono differenti rispetto al passato (*Rumori all'estrema sinistra*); gli stranieri che in una deprecabile, deprecabilissima ipotesi, potrebbero venire in Italia, oggi non sono gli stessi delle altre volte. Essi sono coloro che a voi comunisti sono legati da indissolubili vincoli ideologici, e per voi può essere (anche se mi auguro che non lo sia!) che questi vincoli ideologici superino in efficacia il sentimento di patria. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. La Russia non ci aggredirà mai!

LUCIFREDI. Onorevole collega, è precisamente per questa vostra incredibile — dico incredibile per non dire altro — ostinazione nell'escludere al 101 per cento la possibilità di un avvenimento che io mi sentirei di escludere, se mai, soltanto al 99 per cento, che non ci potremo mai intendere su questa materia. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ed ora, con il permesso dei colleghi, lascio la politica (ne ho già fatta fin troppa!) e vengo esclusivamente alle argomentazioni giuridiche.

L'onorevole Turchi, nel suo intervento in questa discussione, ha dato alla sua argomentazione un presupposto che desidero, a nome della maggioranza della Commissione, respingere nel modo più assoluto.

Ha detto nel suo discorso l'onorevole Turchi: « Dobbiamo riconoscere che la discussione fin qui svoltasi ha avuto il merito di chiarire le posizioni e di indurre la stessa maggioranza non solo a non insistere troppo sull'aspetto costituzionale, ma ad affermare anzi apertamente che si tratta di un provvedimento di carattere politico, e che pertanto esso dovrà andare avanti, anche se dal punto di vista costituzionale dovessero esser sollevate molte fondate eccezioni ».

Ho detto che questa è una impostazione che noi non accettiamo. Non è affatto così, perché se noi fossimo convinti che questo disegno di legge contrastasse con la Costituzione, se noi fossimo convinti che su questo terreno ci fossero delle norme della Costituzione che, a nostro giudizio, fossero incompatibili con le necessità della difesa civile, non questa strada avremmo seguito, ma una strada diversa: avremmo seguito la strada che ci è consentita dall'articolo 138 della Costituzione, ed avremmo proposto una riforma costituzionale.

Non lo abbiamo fatto per un semplice motivo: perché siamo persuasi che il disegno di legge si muova perfettamente nell'ambito costituzionale e della Costituzione costituisca una applicazione.

Non, dunque, argomenti politici invocherò, coi quali si possa demolire l'accusa di incostituzionalità; ma argomenti giuridici, atti a provare che l'accusa di incostituzionalità è assolutamente infondata.

Da parte dell'opposizione questa accusa di incostituzionalità è stata sollevata sotto i profili più disparati. Ritengo che pochi disegni di legge, come questo, abbiano avuto contro di sé un tale fuoco di fila di accuse di incostituzionalità. Credo che le parole più eleganti a questo proposito siano state quelle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

che ha usato il collega Geraci, il quale ha detto che questo disegno di legge « fa scempio della Carta costituzionale ». Se queste sono le parole più eleganti, immaginiamo le altre.

Di fronte a questa impostazione, c'è la necessità di una messa a punto specifica che, a nome della maggioranza della Commissione, mi accingo a svolgere.

Queste accuse di incostituzionalità sono state fatte sotto i profili più disparati: sono stati invocati, come violati, almeno 20-25 articoli della Costituzione.

Una certa esperienza professionale di avvocato mi consente di rilevare che, quando in un ricorso per cassazione si accumulano troppi mezzi di impugnativa contro una sentenza, vuol dire che i singoli mezzi sono molto deboli; perché se fossero forti, ci si accontenterebbe di uno o di due, e sarebbe inutile proporre tutti gli altri. Ora, la stessa affermazione che 20-25 articoli della Costituzione siano stati violati vuol dire che non si è molto persuasi che queste violazioni ci siano.

Non posso seguire una ad una tutte le accuse di incostituzionalità; non posso ricordare, uno ad uno, tutti gli articoli che si assumono violati, perché per qualcuno — me lo perdonino i colleghi — l'accusa poggia addirittura sull'assurdo; andiamo fuori di ogni campo di possibile opinabilità. Mi permetto di ricordare, ad esempio, la tesi svolta nel suo ordine del giorno dall'onorevole Noce Longo, la quale ha parlato di violazione dell'articolo 11 della Costituzione, là ove è detto: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli »; come se l'affermare che è proscritta la guerra, come strumento di offesa alla libertà dei popoli, fosse argomento idoneo a sostenere che in caso di aggressione non ci si debba difendere da coloro che, in ipotesi, ci facciano la guerra. Sotto qualunque altro profilo potrete discutere; ma sotto il profilo dell'articolo 11, non andiamo a sofisticare, perché evidentemente procediamo nel vuoto.

Altrettanto fuori luogo è il richiamo, ripetutamente fatto dai colleghi dell'opposizione, all'articolo 40: « Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ». Il diritto di sciopero sarebbe da questo disegno di legge violato, perché nell'accolto emendamento dell'onorevole Amadeo all'articolo 6 si dice che il personale volontario non potrà essere impiegato per impedire l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi. Ora, la dizione « esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle

leggi » dell'emendamento Amadeo non è altro che la ripetizione testuale della espressione contenuta nell'articolo 40. Se fosse incostituzionale per questa formulazione l'articolo 6 del disegno di legge, altrettanto incostituzionale sarebbe l'articolo 40 della Costituzione, al quale questo disegno di legge non aggiunge né punto né poco.

Ma, a prescindere da questi argomenti marginali, fermiamoci su quelli che sono gli argomenti essenziali di queste accuse di incostituzionalità.

L'opposizione taccia il progetto di violare tre gruppi di norme costituzionali: norme che concernono i diritti di libertà individuale; norme che concernono la gerarchia delle fonti e la formazione delle leggi; norme che disciplinano la ripartizione delle competenze fra gli organi dello Stato e tra gli organi dello Stato e gli enti autarchici.

La maggioranza della Commissione ritiene che nessuno di questi argomenti abbia il più piccolo peso.

E cominciamo dal famoso articolo 23, che costituisce il cavallo di battaglia della opposizione; dovrei dire veramente « che costituiva », perché, sebbene nella relazione di minoranza sull'articolo 23 siano state affacciate tesi giuridiche assolutamente infondate, sebbene in ordine a questo articolo 23 vari oratori (mi riferisco, in modo particolare, agli onorevoli La Rocca e Audisio) abbiano svolto degli argomenti e dato delle interpretazioni che contrastano nel modo più assoluto con lo spirito della Carta costituzionale, in realtà, dopo quanto poco fa diceva l'onorevole Gullo, potrei quasi esimersi dall'intervenire a questo riguardo. Infatti l'interpretazione che dianzi l'onorevole Gullo ha dato dell'articolo 23, quando affermava che in sostanza l'articolo 23 tende precisamente a non consentire alcuna prestazione personale, se non disciplinata dalla legge e con le garanzie fornite dalla legge, mi trova del tutto consenziente. L'onorevole Gullo, però, non si trova d'accordo con la relazione che egli stesso ha sottoscritto, né è d'accordo con i colleghi del suo partito che hanno illustrato l'articolo 23.

Comunque, quale rappresentante della maggioranza della Commissione, è mio dovere confutare quei tali argomenti, anche se l'onorevole Gullo ha fatto macchina indietro, perché evidentemente, da abile giurista quale egli è, studiando più a fondo la questione, si è convinto che la tesi precedentemente esposta era una tesi completamente insostenibile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Per essere sinceri, su questo articolo 23 la verità più autentica ce l'ha detto il collega Russo Perez, il quale, dopo aver letto il testo dell'articolo («nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»), è venuto ad ammonirci: «dove è chiara la lettera, non fare oscura glossa». Perché cerchiamo di interpretare una norma il cui significato è così chiaro ed evidente che non vi è alcuna possibilità di dubbio? L'osservazione mi sembra logica, perché indubbiamente di una ricerca dei precedenti di una norma così chiara non vi dovrebbe essere alcuna necessità.

Ma, ad ogni modo, poiché da più parti si è fatta questa ricerca, e poiché l'onorevole La Rocca particolarmente, con larga insistenza, ha citato i verbali dell'Assemblea Costituente, permettetemi che anch'io citi i lavori preparatori in ciò che essi hanno di sostanziale. A proposito di questi lavori preparatori — lo osservo per inciso — l'onorevole Gullo ha detto poco fa quello che contro di lui e contro altri colleghi della sua parte almeno cinque o sei volte ebbi l'onore di obiettare in questa Assemblea, e cioè che dei lavori preparatori ci si può fidare *sicut et in quantum*, poiché essi sono un arsenale in cui si possono trovare armi buone per tutte le interpretazioni. Questa tesi io ho qui sempre sostenuto, e ho avuto la soddisfazione di sentirla esporre oggi dall'onorevole Gullo, che si era altre volte espresso in maniera diametralmente opposta.

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. Non l'ha scoperta lei.

LUCIFREDI. D'accordo, è una tesi assai vecchia.

L'onorevole La Rocca ed altri autorevoli colleghi hanno fatto un esame profondo, dicendo — e questo è affermato anche nella relazione di minoranza — che i precedenti parlamentari dell'articolo 23 escluderebbero la possibilità che, sulla base dello stesso articolo, si imponessero prestazioni personali diverse dal servizio militare, che è espressamente menzionato nell'articolo 15 della Costituzione.

In realtà i lavori dell'Assemblea Costituente sono di contenuto diametralmente opposto. L'onorevole Jervolino nel suo intervento ha già messo in evidenza la genesi dell'articolo 23 in seno alla prima sottocommissione della Commissione dei settantacinque, che ne elaborò il testo. Non intendo ripetere le argomentazioni dell'onorevole Jervolino, il quale ha messo in evidenza che in quella sottocommissione fu proprio — caso strano — l'onorevole Basso che propose e sostenne che

si dovesse fare espressa menzione della possibilità di imporre un servizio obbligatorio di lavoro: quello stesso onorevole Basso che in quest'aula ha sostenuto giorni fa esattamente la tesi opposta. In quella sede, da parte degli onorevoli La Pira, Moro, Dossetti e di altri membri della succitata sottocommissione, si disse che quella espressa disposizione non era opportuna e non era necessaria, non già perché una prestazione diversa dal servizio militare non potesse essere imposta, bensì perché la cosa veniva da sé, senza bisogno di una espressa disposizione che la consentisse.

Questo lo ha messo in rilievo con le sue citazioni l'onorevole Jervolino, ed io non intendo ripeterlo. Mi preme, invece, porre in rilievo quello che ancora non è stato messo in evidenza, e cioè gli argomenti che si esposero qui dentro, in assemblea plenaria, al tempo dell'Assemblea Costituente. Nel volume III degli atti dell'Assemblea Costituente, nel verbale che si riferisce precisamente alla seduta del 15 aprile 1947, si legge che, discutendosi quello che era allora l'articolo 18, e che oggi è diventato l'articolo 23, vi fu un deputato, l'onorevole Condorelli, il quale propose un certo emendamento che aveva questo contenuto: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta fuori del servizio militare e dei tributi e nei limiti delle leggi che li regolano».

Evidentemente, questa disposizione, ove fosse stata approvata, avrebbe dato pieno suffragio all'interpretazione che dai banchi dell'opposizione è stata sostenuta, e cioè che sia illegittimo imporre determinate prestazioni. Senonché l'onorevole Condorelli si assentò per recarsi a tenere comizi in Sicilia in occasione di quelle elezioni, e il suo emendamento venne ripreso e fatto proprio dall'onorevole Badini-Confalonieri. Erano i tempi, quelli (mi sia consentito rilevarlo), in cui i parlamentari seguivano una linea logica, secondo le direttive proprie delle rispettive concezioni ideologiche; questa tesi venne pertanto sostenuta da parte liberale, dall'onorevole Condorelli e dall'onorevole Badini-Confalonieri. Oggi le posizioni sono invertite, la stessa tesi la sostengono i socialisti e i comunisti: la politica giuoca questi ed altri scherzi. Comunque, l'onorevole Badini-Confalonieri intervenne e, fatto suo l'emendamento, affermò: «Bisogna quindi limitare le prestazioni personali ai due casi in cui lo Stato ha diritto di imporle per legge: l'uno riguarda l'eventualità in cui il cittadino è chiamato a prestare l'opera sua di collaborazione all'amministrazione della giustizia, ed è il caso previsto nel titolo sul-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

l'ordinamento giudiziario; l'altro è il caso del servizio militare, per cui, esclusa la formula del « non può se non per legge », occorre aggiungere « fuori del servizio militare ».

Quindi, una norma limitativa. Che cosa rispose a questo emendamento il presidente della sottocommissione, onorevole Tupini? Il presidente della sottocommissione rispose: « La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento Condorelli illustrato dall'onorevole Badini. Noi insistiamo per mantenere l'articolo 18 così com'è. Se dovesse accogliersi questo emendamento, con quale diritto il legislatore potrebbe imporre il *munus publicum* del servizio di giurato? Ma vi sono anche altre ipotesi da tenere presente, sia pure di minore importanza, quali l'imposizione dell'obbligo di spazzatura della neve in caso di necessità ed altre che possano scaturire da numerose esigenze di carattere pubblico. Ora tutto questo deve essere previsto, perché altrimenti un cittadino potrebbe rifiutarsi di eseguire un ordine che emanasse da autorità competenti in simili contingenze, perché ingiusto, arbitrario e capriccioso. Per queste ragioni noi siamo contrari all'accoglimento dell'emendamento e preghiamo l'Assemblea di volerlo respingere ». L'emendamento, votato, fu respinto. Qui non mi pare che si possa parlare di uno di quegli argomenti che si trovano buoni a tutti gli usi nei lavori preparatori, qui c'è una volontà espressa molto chiaramente dalla Assemblea Costituente, la volontà di non permettere che entri nella legge quella certa limitazione che si voleva inserire, e che, qualora fosse stata accolta, avrebbe dato ragione alla vostra tesi.

Ma, onorevoli colleghi, vi è ancora di più; ancora una citazione in merito a questo punto ritengo che sia necessaria. La questione è saltata fuori un'altra volta alla Costituente in sede di discussione di quello che era allora l'articolo 31 (quello, per intenderci, relativo al diritto al lavoro) che è poi diventato l'articolo 4 nel testo costituzionale che oggi ci regge. Vi fu allora egualmente la proposta di un deputato che non era della nostra parte, e, precisamente dell'onorevole Foà, il quale propose questo emendamento aggiuntivo: « La Repubblica può richiedere ai cittadini la prestazione di un servizio del lavoro », e motivò, fra l'altro, il suo emendamento con queste osservazioni: « Io non credo che dobbiamo, per un indefinito avvenire, limitare ed escludere il diritto dello Stato di richiedere ai cittadini una prestazione di lavoro, quando

questa possa servire al benessere della collettività ».

Su questo emendamento dell'onorevole Foà vi furono alcuni interventi di deputati che manifestarono la loro perplessità di fronte al richiamo di un servizio del lavoro, che, così come era formulato, dava una impressione scarsamente simpatica, perché richiamava certe esperienze non gradite, antiche e recenti, sicché si disse che quell'emendamento non sembrava opportuno. Ma, a parte queste valutazioni di opportunità, vi fu una dichiarazione — anche qui molto autorevole — del presidente della Sottocommissione competente, onorevole Ghidini, parlamentare di parte socialista, il quale così si espresse in merito all'emendamento Foà: « In sostanza, l'emendamento ha un sapore di lavoro coatto. Questa è la nostra impressione. Abbiamo già una disposizione approvata all'articolo 18 » — l'articolo 23 attuale — « che dice: « Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ». In essa è implicito che la legge può imporre al cittadino un determinato lavoro, ma soltanto la legge. In questo, appunto, sta la garanzia di libertà ».

Sulla base di questo argomento, l'onorevole Ghidini si pronunciò contro l'emendamento Foà, che fu respinto.

DAL POZZO. Non fa che citare cose che ella stessa, poco fa, ha detto che non valgono. (*Commenti al centro e a destra*).

LUCIFREDI. In questa affermazione c'è, evidentemente, la conferma — vista la cosa dall'altro lato — di quello stesso principio che già in precedenza, sulla base delle dichiarazioni in merito all'emendamento Condorelli, era venuto in luce.

Ed allora mi sembra che sia piuttosto difficile ritenere che se, come ha detto bene l'onorevole Russo Perez, così chiaro è il testo di questa norma, ad esso si possa dare un significato diverso andando a fare ricerche nei lavori preparatori. Ma i lavori preparatori non fanno che confermare il significato letterale di quel testo, il significato letterale che poco fa lo stesso onorevole Gullo riconosceva essere valido.

In realtà, nelle discussioni che intorno all'articolo 23 si sono svolte c'è un equivoco fondamentale. Non ci si è reso conto, almeno da parte di qualche collega, che questo articolo 23 non è che uno dei tanti articoli, inseriti in molti punti della nostra Costituzione, in relazione soprattutto al suo carattere rigido, che istituiscono quella che nella terminologia giuridica corrente si chiama una « riserva di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

legge ». In qualunque testo di diritto è chiarito questo concetto della riserva di legge: vi sono alcune materie, e fra queste rientrano tutte quelle attraverso le quali si crea un obbligo a carico dei cittadini, per cui il potere esecutivo non può provvedere, ma può provvedere soltanto la legge, che è in grado di autorizzare quella determinata imposizione.

Una riserva di legge vi è anche nel caso in esame. Anche quelle affermazioni, che sono state qui riportate, dell'onorevole Calamandrei nel suo commento alla Costituzione, rappresentano, in perfetta coincidenza con quanto ho avuto l'onore di esporre, la conferma della tesi sostenuta.

D'altra parte, mi permettano i colleghi dell'opposizione di rilevare una contraddizione intrinseca in quella che è la tesi che essi hanno sostenuto. Abbiamo sentito anche oggi, non soltanto dall'onorevole Gullo, ma anche dall'onorevole Carpano Maglioli, ricordare tutta una serie di norme legislative attraverso le quali le singole prestazioni personali sono richieste oggi ai cittadini. Essi ne hanno fatto un lungo elenco, lungi da me l'intenzione di ripeterlo. Ma come è conciliabile la elencazione di queste norme, che già oggi impongono una prestazione personale, con una tesi generale con la quale si dice che nessuna prestazione personale può essere imposta? I casi sono due, non se ne esce: o ogni prestazione personale diversa dal servizio militare e dal servizio nell'ordine giudiziario è vietata, e allora cadono per abrogazione tutte le norme preesistenti che impongono questo o quell'obbligo, tutte quelle norme che voi, onorevoli colleghi, e in modo particolare l'onorevole Carpano, avete ricordato.....

NENNI PIETRO. Ma ci vuole una legge.

LUCIFREDI. Ci arrivo.

NENNI PIETRO. Non ne dubito. Però questa è la nostra tesi.

LUCIFREDI. Non di tutti i suoi colleghi, onorevole Nenni. Se si ammette che queste norme siano ancora in vita, non si può pretendere di creare una così nuova tesi come questa: sono legittime tutte le imposizioni previste da leggi anteriori al 31 dicembre 1947; sono illegittime tutte le prestazioni che vengano imposte da leggi successive al 1° gennaio 1948. Onorevole Carpano, chi questa tesi ha sostenuto evidentemente ha commesso un grosso errore di diritto.

Mi si dice che ci vuole la legge: ci verremo tra poco. Ma prima di toccare questo punto io debbo sottolineare quasi di passaggio due punti che mi pare che meritino di essere rapidamente ricordati.

Uno, me lo consentano i colleghi, mi riguarda un po' personalmente. Io dovrei ringraziare l'onorevole Geraci, che ha avuto la amabilità di ricordare qui un mio studio scientifico sulle prestazioni, che ha avuto l'estrema cortesia di definire addirittura una « aurea opera ». C'era un po' d'ironia in quella definizione, ma io voglio prendere per buono l'elogio e trascurare l'ironia. Ora, proprio in relazione a quello che l'onorevole Geraci ha rilevato, sono d'accordo con lui nel dire che nel periodo fascista tutti coloro che parlarono e scrissero di quell'argomento rivendicarono a titolo di merito della concezione fascista dello Stato l'esaltazione della possibilità di imporre delle prestazioni personali ai cittadini e dissero (era un luogo comune) che proprio l'abbandono dell'antica concezione liberale dello Stato permetteva di imporre delle prestazioni, che non si sarebbero potute imporre qualora l'idea liberale pura fosse stata conservata.

È perfettamente vero. Ma arrivare da questo a dire che, caduto il fascismo, si debba ritornare al passato anche su questo punto, è qui che l'argomento dell'onorevole Geraci non regge. E mi spiego. Allo stesso titolo, nella stessa forma con cui si sosteneva l'argomentazione che ho ricordato, nel periodo fascista si rivendicava a merito esclusivo del regime aver saputo affermare la funzione sociale della proprietà opponendosi alla concezione individualistica, mutuata dal diritto romano, che è espressa nell'articolo 436 del codice civile del 1865. In tutti i testi di allora si pose in evidenza la concezione sociale del fascismo, che andava verso il popolo e che accettava la proprietà in quanto avesse una funzione sociale, mentre ripudiava la concezione che se ne aveva precedentemente.

Orbene, questa rivendicazione che il fascismo con tanta insistenza faceva, non ha portato evidentemente a far cadere la funzione sociale della proprietà solo per odio al fascismo, che aveva affermato essere, quell'innovazione, un merito suo. Tanto è ciò vero che la nuova definizione della funzione sociale della proprietà, contenuta nel codice del 1941-42, è rimasta tutt'oggi, e tanto è ciò vero che questa funzione sociale delle proprietà l'avete posta — io non c'ero — colleghi che facevate parte della Costituzione, nella nostra Carta costituzionale, là dove, nell'articolo 42, è scritto che « la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Noi siamo avviati, mi auguro che ci avviamo sempre più a riconoscere questa funzione sociale: e perché mai dovremmo fare altrimenti per le prestazioni di attività, per ritornare ad una concezione liberale pura, antica, abbandonata dai liberali di oggi e rinnegata dalla nostra Costituzione? La nostra Costituzione, infatti, lo ha ricordato l'onorevole Jervolino, è vero che all'articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, ma nell'articolo stesso stabilisce che la Repubblica « richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ».

Ora, se, come ritengo, il dare il proprio lavoro, anche coatto se non si sente stimolo sufficiente per darlo spontaneamente per senso di civismo, per venire incontro alle necessità di chi è colpito da una grave calamità, è adempiere precisamente ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale, non c'è nessun richiamo a concezioni fasciste che valga ad escludere che ad imposizioni del genere possa, anzi debba restare fedele anche il nostro Parlamento, per applicare il precetto costituzionale dell'articolo 2.

Ed è un poco strano — me lo perdonino i colleghi — che contro questa impostazione si reagisca proprio da quei banchi. Io ho già detto che non voglio far polemiche e voglio parlare soltanto di diritto: mi limiterò quindi ad un accenno sommamente sobrio, con il quale spero di non provocare alcuna reazione. È proprio strano che da codesti banchi si dica che imporre prestazioni personali è cosa assolutamente da proscriversi, è cosa assolutamente abominevole, è cosa che ci fa tornare all'epoca delle *corvées* medioevali; è proprio strano che si dica ciò da coloro che citano in ogni occasione come prototipo dello Stato perfetto lo Stato dove, unico esempio al mondo, esistono dieci milioni di lavoratori forzati! (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

E bisogna evidentemente aver voglia di fare dell'umorismo quando si dice, come ha detto l'onorevole Capalozza, che di questo non è il caso di parlare, perché i campi di lavoro obbligatorio in Russia sono « un semplice espediente tecnico nella sfera dell'organizzazione economica ». (*Si ride al centro e a destra*). Da questi espedienti tecnici, onorevoli colleghi, Dio liberi il nostro paese. (*Approvazioni al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

E passiamo alla seconda violazione dell'articolo 23 che pure da parte dell'opposizione viene denunciata: una denuncia — e interpretato così quella frase di sapore oscuro che

era nella relazione di minoranza, e di fronte alla quale lo stesso onorevole Jervolino si è chiesto cosa mai potesse voler dire — che io ho potuto comprendere perché ne ho trovata l'interpretazione autentica nel discorso dell'onorevole Capalozza, e che si compendia nel sostenere che questa possibilità di imporre prestazioni sarebbe consentita se ci fosse la legge ma non potrebbe essere validamente fatta attraverso una legge delegata. Dirò fra poco che la tesi non interessa, perché qui leggi di delega non ci sono. Ma mi perdonino i colleghi se mi ricordo anche di essere professore universitario e, alle volte, reagisco, come mi viene di reagire qualche volta di fronte ad uno studente che le dica troppo grosse. Affermare che c'è qualcosa che si può fare con la legge e che non si può fare con la legge delegata è dimostrare (me lo perdonino i colleghi) una scarsa conoscenza del sistema delle nostre fonti di diritto; perché il sistema delle nostre fonti di diritto è così fatto che vi sono, su uno stesso piano nella gerarchia delle norme giuridiche, le leggi formali e gli atti equiparati alla legge formale, cioè il decreto-legge e il decreto legislativo, che si chiamano « equiparati » alle leggi in senso formale proprio perché possono fare tutto ciò che dalla legge formale è concesso, e possono superare quella tale riserva di legge che impedisce che in talune materie possano intervenire norme regolamentari.

La cosa è accademica; l'ho già detto: qui siamo sul terreno di quelle accademie del settecento di cui parlava l'onorevole Gullo; perché non c'è una legge di delega. Ma, anche se le norme che discutiamo fossero in una legge delegata, non vi sarebbe nulla da obiettare, perché la Costituzione sarebbe rigorosamente rispettata.

Infatti, se i colleghi vogliono tener presente il disposto dell'articolo 76 della Costituzione, vedono che, per esso, l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri, ecc. Esercizio della funzione legislativa, si dice: cioè, di tutte le funzioni che spettano al legislatore ordinario. E su questo punto penso che non sia il caso di insistere ulteriormente.

Ma c'è un altro punto, di cui si dice ampiamente nella relazione di minoranza, di cui ha parlato l'onorevole La Rocca, e che è stato svolto con particolare cura, in un suo ammirevole intervento, dall'onorevole Ferrandi, che anche in questa occasione ho potuto apprezzare come uno dei più onesti giuristi che militino nelle schiere dell'op-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

posizione; e dico « uno dei più onesti giuristi » non per fare una valutazione di ordine morale, ma perché egli sostiene sempre quelle tesi in cui sa che c'è qualche argomento idoneo in qualche modo a sorreggerle, e mette da parte le tesi che si possono sostenere soltanto per dovere d'ufficio.

C'è, dicevo, un'altra denunciata violazione: sarebbe violato questa volta l'articolo 76, perché la legge non sarebbe fatta nelle forme dovute; cioè, perché ci sarebbe una delega, ma mancherebbe la prefissione di tempo, la determinazione dell'oggetto e delle direttive che questa norma richiede.

Ora qui c'è un equivoco fondamentale: l'equivoco è che questa non è una legge di delega. E hanno equivocato i colleghi dell'opposizione quando hanno preteso di identificare un contrasto tra la impostazione data a questa materia dall'onorevole ministro che in una interruzione disse: « Questa non è una legge di delega », e l'impostazione data dal relatore di maggioranza che, dicono i colleghi dell'opposizione, avrebbe parlato di legge delegata.

Ma questo contrasto non c'è, perché nella relazione di maggioranza non è scritto affatto che siamo di fronte ad una legge di delega. Si legge nella relazione di maggioranza: « Ma è altrettanto fuori luogo l'invocazione dell'articolo 77. Ci sarebbe violazione del primo comma di questo articolo se il Governo prendesse provvedimenti, quali quelli che sono fissati dall'articolo 4 del disegno, senza esservi autorizzato da un'apposita disposizione di legge. Ma nulla vi è meno che regolare quando, come nella fattispecie, si emana una legge che dà al Governo i poteri di provvedere. Quali siano gli obblighi a carico dei cittadini, è determinato espressamente dalla legge, con pieno rispetto del principio consacrato nell'articolo 23 della Costituzione: al Governo è dato dalla legge il potere di valutare, di volta in volta, se ricorrano circostanze tali da giustificare l'imposizione di quegli obblighi, ed è incontestabile che questa determinazione del presupposto per la messa in azione del meccanismo previsto dalla legge non possa essere se non compito dell'esecutivo ».

Questo dice la relazione di maggioranza, e qui non si può assolutamente trovare un richiamo a una delega. In realtà, che cosa è una delega? Che cosa è il decreto legislativo? È il conferimento di potestà legislativa fatta dal potere legislativo al potere esecutivo. Conferimento di potestà legislativa, cioè autorizzazione a emettere norme giuridiche, a

emettere delle norme che abbiano quei tali requisiti della generalità e dell'astrattezza, che sono requisiti propri della norma giuridica.

Ora, nulla di tutto questo vi è qui. Qui ciò che al Governo si domanda non è affatto, contrariamente a quanto hanno ritenuto i colleghi dell'opposizione, la determinazione del contenuto della prestazione, delle condizioni alle quali si possa essere sottoposti a quest'obbligo. Nulla di tutto questo. Con questa norma non si fa altro che dare al Governo il potere di emanare atti amministrativi individuali, atti amministrativi nei confronti dei singoli cittadini, nei confronti di quel Tizio o di quel Caio nei riguardi dei quali si ritiene che debba essere applicata quella tale norma di legge. È un potere che si dà all'esecutivo, è un potere che naturalmente spetta all'esecutivo. E allora mi si potrebbe dire: ma se, naturalmente, spetta all'esecutivo, che bisogno vi è di questa norma? Rispondo: questa è norma attributiva di competenza, che determina a quale organo dell'esecutivo è attribuita la competenza e determina questo organo esecutivo, a seconda dei casi, nel Ministero dell'interno o in quegli altri ministeri che possono essere interessati alla materia. Questa è una norma che attribuisce una competenza all'esecutivo per determinare quando debba essere fatto luogo all'imposizione di questa prestazione o per identificare quando ricorrano i presupposti per applicare questa norma. E anche per questo si stabilisce quali sono gli organi ai quali questo potere viene per legge attribuito. Questo è il conferimento di potestà che noi facciamo al potere esecutivo.

Di conseguenza, il potere esecutivo, dopo questa legge, non emetterà delle norme giuridiche, non emetterà assolutamente norme per cui abbia bisogno di delega; non farà altro che l'organo amministrativo. E l'organo amministrativo competente ad agire sarà quello che con questa legge (non vi è bisogno di sottolinearlo) noi avremo identificato.

Evidentemente, se per l'applicazione di queste leggi potranno in ipotesi essere necessarie delle norme di carattere generale ed astratto, i casi saranno due: o queste norme saranno di carattere regolamentare, cioè di quelle norme che rappresentano semplicemente disposizioni per l'attuazione della legge, norme che non violino (badiamo bene) quel principio dell'articolo 23 per cui la determinazione dell'entità della prestazione deve essere rimessa al potere legislativo, norme che rientrino nell'ambito della potestà regolamentare; ed allora il Governo le potrà emettere, ma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

non già perché questa legge gli dia questo potere, ma semplicemente perché questo potere glielo dà l'articolo 87 della Costituzione, dove si dice che il Presidente della Repubblica « emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti ». Se basteranno norme regolamentari ci si varrà di queste; se il Governo si accorgerà che per l'applicazione di questa legge ci vorranno altre norme legislative, presenterà un nuovo disegno di legge integratore di questo. Non sarà la prima volta, né l'ultima, che questo accade nel nostro paese, come in ogni altro paese democratico, e queste norme saranno discusse ed emanate nelle forme dovute.

Di conseguenza, anche sotto questo profilo, l'accusa di incostituzionalità mi sembra priva di qualsiasi fondamento. Senonché, si è detto ancora da parte dell'opposizione e si è insistito in modo particolarissimo: questa è una legge troppo generica; questa è una legge che lascia le mani libere all'esecutivo, questa è una legge che non determina nulla. Lo ha detto poco fa l'onorevole Gullo: una legge generica non può imporre prestazioni di questo genere. L'aveva in precedenza chiarito l'onorevole Ferrandi; lo ha detto anche con una formula particolare l'onorevole Buzzelli, il quale si è scagliato, come hanno fatto tanti e tanti altri suoi colleghi, contro il richiamo che da questa norma è fatto a quel decreto del 1940, che l'onorevole Buzzelli ha definito un « nauseante pezzo di carta, ormai cosa morta », e che l'onorevole Gullo ha chiamato « la più vergognosa delle leggi fasciste ».

Sarà perché in me prevale il tecnico sul politico, ma confesso che quel decreto del 1940 non lo ritengo nauseante. Esso è stato redatto dai migliori giuristi italiani ed è stato citato ad esempio, allora, in altri Stati, che non erano per nulla totalitari. Onorevoli colleghi, se prendete riviste di diritto francesi, inglesi, americane, di quel periodo, troverete ricordata questa legge, della quale si dice che, dal punto di vista tecnico, è una legge di fronte alla quale ci si deve levare il cappello.

Comunque, questo è un particolare che interessa poco. Quello che interessa è vedere se a questa legge si poteva fare riferimento. Si è detto di no per una ragione non soltanto politica. Se si trattasse di una ragione politica, ognuno sarebbe padrone di giudicare in qualunque modo. Ma si è detto di no per un motivo giuridico: si è detto che quella era una legge abrogata. E si è irriso all'onorevole Jervolino che, secondo qualche collega dell'opposizione, avrebbe addirittura inventato

quello strano istituto che è la reviviscenza delle norme giuridiche: un istituto che, diceva poco fa l'onorevole Gullo, la massa dei cittadini non comprende, e al quale quindi non si dovrebbe mai ricorrere e a cui non si sarebbe mai ricorso. Questa sarebbe la prima volta che si commette una indegnità di tal genere.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che l'istituto della reviviscenza non è una invenzione dell'onorevole Jervolino, perché se ne parla anche nei manuali di diritto per le scuole medie; ma vorrei anche ricordare che proprio l'Assemblea costituente ha fatto, più di una volta, delle esperienze di questo genere. Proprio sulla base di una reviviscenza di norme giuridiche funzionano, dalla liberazione ad oggi, tutte le amministrazioni comunali d'Italia. Gli onorevoli colleghi ricorderanno perfettamente che il testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934 aveva tolto vigore, logicamente, al precedente testo unico del 1915, che è stato richiamato in vigore oltre dieci anni dopo non in un solo articolo, ma in oltre un centinaio di sue norme, che hanno permesso che in Italia funzionassero consigli comunali, giunte comunali e sindaci. A sei anni dalla liberazione, queste norme, fatte rivivere, ancora si applicano e sono norme sulla cui costituzionalità nessuno ha sollevato il più piccolo dubbio. Il legislatore può permettersi facilmente questo ed altro.

Ripeto che non entro in valutazioni d'ordine politico, perché devo trattare solo argomenti di carattere giuridico. Sotto questo profilo dico che negare la legittimità a questo richiamo è fare cosa quanto più contraria al diritto si possa immaginare. Vorrei ricordare, a questo proposito, che esistono casi in cui le norme giuridiche, del nostro e di altri paesi, ricorrono allo strumento del rinvio. Il rinvio è il richiamo ad una legislazione di un altro Stato, vi è il rinvio formale e il rinvio recettizio. Sono varie forme di questo istituto, per cui una norma straniera è talora chiamata a far parte del nostro ordinamento giuridico e viene comunque applicata dai tribunali italiani. Se si può far questo, perché non potremmo richiamarci a norme che hanno fatto parte in passato dell'ordinamento giuridico italiano?

È chiaro dunque che anche questa tesi trova in se stessa la più evidente smentita. L'articolo 23 è rispettato, l'imposizione è fatta in base alle leggi: questa che discutiamo, e quella che essa richiama, cui diamo così nuova forza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

E passo, avviandomi rapidamente alla fine, agli altri punti per i quali questa legge è stata tacciata di incostituzionalità. Si è detto che, attraverso queste norme di legge, sono stati violati gli articoli 95, 115 e 128 della Costituzione, in quanto da un lato si viola il principio per cui l'organizzazione dei ministeri deve essere disciplinata soltanto dalla legge, dall'altra si viola il principio, stabilito pur esso dalla Costituzione, della autonomia degli enti locali.

Questo perché? Perché nell'articolo 2, ultimo comma, del disegno in esame si dice che spetta al ministro per l'interno di coordinare le attività di competenza delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici locali, che interessino la difesa civile.

Non credo che vi sia a questo riguardo da stracciarsi le vesti per l'autonomia degli enti locali conculcata o per la conculcata autonomia del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero della difesa o di qualche altro Ministero che a queste materie si interessi.

Non è stato rilevato sufficientemente, dagli onorevoli colleghi che a questo hanno fatto richiamo, che il potere dato al ministro dell'interno è semplicemente un potere di coordinamento. Ora, il potere di coordinamento, salvo errore, significa soltanto possibilità di fare in modo che le diverse iniziative — che, nell'ambito dei fini istituzionali di ciascun organo e di ciascun ente, ogni organo ed ogni ente persegue — non abbiano a svolgersi nel modo più disordinato, in maniera da permettere che una iniziativa vada contro l'altra e che con un grande dispendio di spesa e di energia non si realizzino i risultati voluti: significa soltanto consentire che, rispettandosi sempre queste autonomie e queste attribuzioni di competenza, vi siano un filo direttivo e un orientamento, vi sia qualcuno che presieda all'intera organizzazione.

Se i colleghi me lo permettono, vorrei ricordare che in ogni provincia vi è un prefetto il quale per legge, istituzionalmente, ha il compito di coordinare l'azione di tutti gli organi statali della provincia, e che non per questo si può dire che il provveditore agli studi, che l'intendente di finanza, il questore o tutti gli altri organi dell'amministrazione statale periferica non abbiano i loro compiti e non possano esercitarli per il semplice fatto che vi è un organo statale che dà loro un certo indirizzo, e che, quando è necessario, raduna tutti intorno ad un tavolo per discutere insieme dei maggiori problemi e per adottare una linea comune.

Che questo non possa essere fatto per un servizio di così profonda importanza statale quale è il servizio dell'organizzazione della difesa civile, mi sembra assurdo. Comunque, non si ha qui certo un argomento idoneo per poter dire che sia stata violata la norma costituzionale.

Tanto meno è stata violata, poi, la norma costituzionale dell'articolo 97, cui ha fatto richiamo quest'oggi per la prima volta l'onorevole Gullo; quell'articolo 97 della Costituzione nel quale si dice che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Qui il pubblico ufficio nuovo che viene organizzato è uno solo: è la direzione generale dei servizi di difesa civile che questa legge decisamente istituisce. In omaggio a quell'articolo 97, in omaggio all'articolo 95 ultimo comma («la legge determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri»), si provvede a ciò con legge. Ma non si deve andare troppo avanti a questo riguardo. La legge istituisce questa direzione: sapere poi se in questa direzione vi debbano essere due o tre uffici non è compito della legge, è del regolamento di organizzazione che l'amministrazione stessa deve fare. Vi sarà un problema finanziario per gli organici che dovrà essere disciplinato per legge, ma questo è un problema a parte, che non tocca né tanto né poco la nostra discussione di oggi.

Di conseguenza possiamo rassicurare l'onorevole La Rocca, il quale ci ha accusati di voler disorganizzare il Ministero dell'interno. Io penso che l'onorevole La Rocca e i compagni del suo partito dovrebbero essere ben soddisfatti se si disorganizzasse il Ministero dell'interno, dal momento che contro questo Ministero così continuamente tuonano per le persecuzioni di cui essi si dicono vittime. Non capisco proprio perché questa disorganizzazione possa costituire per essi motivi di preoccupazione! Comunque, nulla si disorganizza, si tende invece ad una migliore organizzazione.

Ugualmente sotto questo profilo si dice, da parte dei colleghi dell'opposizione, che attraverso questa legge si dà un eccessivo potere al ministro dell'interno e si obliterano il Presidente del Consiglio e lo stesso Presidente della Repubblica. A questo riguardo, l'onorevole Laconi è arrivato persino a fare un paragone del quale l'onorevole ministro dell'interno, immagino, sarà stato oltremodo lusingato. Il collega, infatti, ha detto che c'è un solo Stato in cui si abbia già quel dualismo che questa legge tenderebbe a costituire tra

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Presidente del Consiglio ed altro ministro del Governo, l'Argentina, per cui l'onorevole Scelba starebbe per diventare una Evita Peron.

Io mi rallegro per questo successo dell'onorevole Scelba, che forse non avrebbe mai pensato di poter essere considerato alla stregua di una così avvenente signora, quale si dice essere Evita Peron. Ma, indipendentemente da questo, io devo dichiarare, a titolo puramente personale, che, su questo terreno, sarà bene emendare la norma nel senso proposto fin dal 16 maggio dall'onorevole Jervolino, ad evitare quello che probabilmente è un *lapsus* del testo originario, laddove sembra farsi una differenza tra i casi in cui provvede il Consiglio dei ministri e quelli di competenza esclusiva del ministro dell'interno. È un problema che sarà esaminato in sede di discussione dell'articolo, ma io penso che se si stabilirà la competenza del Consiglio dei ministri nel deliberare la necessità di addivenire alla imposizione delle prestazioni personali, da dichiararsi, conseguentemente con decreto del Presidente del Consiglio, si conferirà alla legge una armonia logica maggiore di quella che essa attualmente ha.

L'onorevole Ferrandi ha denunciato poi la violazione dell'articolo 18 della Costituzione perché il ministro dell'interno, per quanto riguarda quella milizia (per usare il termine con tanto amore impiegato dai colleghi dell'opposizione) che viene istituita all'articolo 6, avrebbe ogni facoltà di determinare i requisiti per l'assunzione del personale volontario. Vorrai dire, a questo proposito, che tutto quanto si è detto su questa milizia stessa è del tutto fuori strada, perché non si è tenuto presente che, contrariamente a quello che diceva poc'anzi — ultimo dopo tanti altri — l'onorevole Gullo, non si tratta qui di costituire un nuovo corpo o una nuova organizzazione, ma di avvalersi, nell'ambito di una organizzazione già esistente e già disciplinata dalle leggi dello Stato, anche dell'opera di un certo personale ausiliario che collabori con coloro che istituzionalmente e stabilmente fanno parte della organizzazione stessa. Questo, e non altro, è il contenuto dell'articolo 6, la cui ragione di essere sarà meglio illustrata dal ministro, ma che al mio buon senso di uomo della strada sembra evidente: se, come ha proposto l'onorevole Gullo, si fosse deciso di allargare e potenziare i quadri già esistenti, evidentemente si sarebbe addossato allo Stato un onere finanziario piuttosto pesante, ogni persona dipendente importando la spesa di circa un milione all'anno. Questo personale volontario, invece, potrà essere impiegato solo in

caso di necessità e se, come ci auguriamo, tale necessità non sorgerà mai, si tratterà soltanto di tre o quattro giorni all'anno per l'addestramento, con una spesa di 10.000 lire, anziché di un milione, a testa. Questo è l'unico motivo che ha consigliato la formulazione attuale dell'articolo 6, e mi pare che la assunzione in un corpo già esistente e già organizzato di persone aggiunte, che collaborino all'esercizio della funzione, non porti assolutamente ad alcuno di quei pericoli che a tinte così apocalittiche sono stati da parte dell'opposizione prospettati.

E vengo all'ultima accusa di incostituzionalità, che è quella attraverso la quale si dice che sarebbe violato (l'ha detto oggi l'onorevole Gullo) l'articolo 52 della Costituzione, dove si parla di un servizio militare obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, mentre qui si tratterebbe di un reclutamento di volontari.

Prima osservazione: l'accusa non ha ragion d'essere, per il semplice motivo che non ci troviamo di fronte ad un servizio militare. Questa norma vale per il servizio militare, questo non è servizio militare e quindi tutto il ragionamento cade. Ma, indipendentemente da ciò, e prescindendo dal richiamo a questa legge, a me preme sottolineare che l'aver detto nell'articolo 52 che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, non esclude che nel nostro paese ci possano essere dei volontari. Quello che è importante è che questi volontari siano inquadrati nell'esercito, e le tradizioni del volontarismo italiano non si sono mai volute rinnegare dall'Assemblea Costituente, tanto è vero che ogni anno si fanno bandi per il reclutamento dei volontari nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, questi bandi sono affissi a tutte le cantonate; e nessuno ha mai pensato di protestare per la Costituzione violata. Quello che è importante è che non ci sia una milizia di parte; ma l'inserzione in corpi militari organizzati dell'esercito, della marina o dell'aeronautica, o in corpi non militari organizzati, come i vigili del fuoco o questo della difesa civile che oggi si costituisce, di persone che queste funzioni svolgano non a titolo esclusivamente professionale, non per un obbligo ad essi imposto, ma per una prestazione volontaria ed anche per un senso di civismo che li anima. Questo la Costituzione non esclude, e credo faremmo un grave oltraggio al popolo italiano se dicessimo che vogliamo che questo senso di civismo nei nostri cittadini abbia ad essere soffocato. Certo i costituenti questo non hanno voluto,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Mi sembra di essere riuscito a dimostrare — e se pecco di presunzione mi perdonino i colleghi dell'opposizione — che le accuse di incostituzionalità che a questo disegno di legge sono state mosse sono accuse completamente infondate. Ed io ritengo che fosse in errore questa volta anche l'onorevole Ferrandi quando ci diceva che la tesi che noi giuristi della maggioranza avremmo dovuto sostenere era una tesi addirittura disperata.

Noi approviamo questa legge. La maggioranza della Commissione propone l'approvazione di questa legge, e la chiede con coscienza tranquilla e serena, perché è convinta che la Costituzione sia completamente rispettata. Nella nostra tranquillità, nella nostra serenità non giuoca né tanto né poco, onorevoli, colleghi dell'opposizione, il fatto che ancora non esiste una corte costituzionale che possa porre nel nulla questa legge, e che non esiste ancora la legge per il *referendum* popolare, attraverso il quale di questa legge potrebbe essere richiesta l'abrogazione. Se anche quegli strumenti ci fossero, queste norme potrebbero tranquillamente affrontare la prova.

Ciò non ostante, io mi unisco ai colleghi dell'opposizione nell'esprimere il voto che questi strumenti legislativi vengano al più presto ad essere approvati, e mi ci unisco tanto più in quanto penso che se la cosa si farà sollecitamente, per la loro istituzione potremo avere il voto favorevole anche dei colleghi dell'opposizione; se si tarderà ancora qualche poco, probabilmente quel voto favorevole non ci sarà più, perché i colleghi dell'opposizione probabilmente muteranno idea. Essi infatti, ed in particolare l'onorevole Basso, che tanto insistentemente nel suo brillante discorso ha toccato questo punto, non sono evidentemente ancora aggiornati sui recentissimi orientamenti del diritto degli Stati a democrazia progressiva, cui tanto essi tendono lo sguardo. Debbo infatti, informare gli onorevoli colleghi che negli ultimi giorni dello scorso maggio a Nizza e a Monaco si è tenuta una sessione della *table ronde* dell'Istituto internazionale di diritto amministrativo, nella quale tema di discussione, tra gli altri, era la istituzione della Corte costituzionale, che doveva essere presa in esame sulla base delle esperienze portate dai vari Stati.

Orbene, in quelle riunioni fu presentata una relazione (che tengo a disposizione dell'onorevole Basso, se vorrà, a questo riguardo, aggiornarsi) molto acuta, molto interessante, di un eminente giurista polacco: polacco non bianco, polacco rosso, per intenderci, polacco

non transfuga; polacco-polacco, insomma, secondo voi, (*Si ride*).

Ebbene, in tale sua relazione, egli analizzando tutte le costituzioni degli Stati moderni a democrazia progressiva, è giunto alla conclusione che se si vuole realizzare uno Stato democratico, nell'ordinamento costituzionale non può trovar posto una corte costituzionale. La corte costituzionale è un costituzionale. La corte costituzionale è una trovata dei regimi capitalistici per contrastare la genuina volontà popolare! (*Commenti al centro e a destra*).

Questo, evidentemente, i colleghi dell'opposizione non lo hanno tenuto presente. Io temo che essi, oggi tanto fieri assertori della necessità della corte costituzionale, domani siano, loro malgrado, costretti a presentare una proposta di legge costituzionale, attraverso la quale si tende ad estromettere dalla nostra Costituzione un tale strumento di reazione capitalistica! (*Si ride*).

L'onorevole Corbi ha terminato con una bella frase il suo discorso. Egli ha detto che « Garanzia di vita e di libertà di uno Stato è il rispetto delle leggi: *servi legum sumus ut liberi esse possimus* ».

Ripeto anche io la stessa affermazione, e formulo un voto: che sempre nel nostro paese questa massima abbia a rispecchiare, come rispecchia oggi, la realtà della vita nella nostra patria, in questa Italia retta dal Governo della democrazia cristiana. Ed io auguro ancora che questa stessa massima, e questo stesso principio di libertà e di saggezza possa, in un non lontano domani, aver valore in tutti i paesi del mondo, anche in quelli ove oggi è completamente dimenticato sotto il tallone delle dittature. (*Vivissimi applausi al centro e a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se sia a conoscenza dell'atteggiamento adottato la sera del 1° giugno 1951, in Siracusa, dal Ministro dell'industria e commercio, che impedì in tutti i modi ad un candi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

dato alla Assemblea regionale siciliana, dottor Canizzo, di tenere il suo comizio, annunciato sin dal mattino.

« Gli interroganti chiedono altresì di sapere in base a quali disposizioni di legge possa un oratore governativo, sia pure ministro in carica, impartire ordini alle autorità di pubblica sicurezza al fine di impedire di parlare ad un suo avversario politico.

« Chiedono, infine, di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare contro le autorità di polizia di Siracusa, che, in piena campagna elettorale, hanno obbedito agli ordini illegali di un ministro.

(2683) « CALANDRONE, DI MAURO, D'AGOSTINO, SALA, D'AMICO, FAILLA, PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della difesa, per conoscere se è esatta la notizia che l'ammiraglio Carney sta per fissare in Napoli il comando delle forze atlantiche meridionali, e se non credono opportuno intervenire (indipendentemente da altre considerazioni di ordine generale) per evitare che la città, con la installazione di detto comando, venga esposta ai gravissimi pericoli conseguenziali.

(2684) « SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se le migliorate condizioni della Amministrazione postale e telegrafica della Repubblica non consentano oggi la trasformazione della ricevitoria postale di Barcellona (Messina) in ufficio principale a cui la cittadinanza di tale importante centro agricolo, commerciale ed industriale aspira da decenni.

« L'interrogante fa presente che l'intensificarsi dei traffici e delle attività in questi ultimi tempi, richiede che tale provvedimento, che è stato sempre rimandato, venga urgentemente adottato, soprattutto per eliminare il grave inconveniente della chiusura del telegrafo nelle domeniche e nei giorni festivi in cui, per esigenze locali, l'attività commerciale è più intensa.

(2685) « TRIMARCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze, per conoscere se il Governo non intenda provvedere di urgenza perché si ripari alla situazione di inefficienza nella quale è stata posta la guardia di finan-

za, non essendo stato ancora presentato al Parlamento il disegno di legge concernente la modifica dei limiti di età per gli ufficiali e il nuovo organico.

« E se il Governo stesso non creda di eliminare la disparità di trattamento usata verso tale benemerito corpo, considerato il fatto che per i carabinieri è stato già applicato un primo aumento di limiti di età in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale n. 659, in data 26 agosto 1945, ed è stato preannunciato altro aumento per i gradi minori degli ufficiali, con decorrenza 1° gennaio 1951, disponendosi saggiamente, con legge 20 aprile 1951, n. 339, la sospensione dei collocamenti in posizione ausiliaria degli ufficiali interessati, a decorrere dalla suddetta data 1° gennaio 1951.

(2686) « PETRUCCI, VOCINO, DE MARTINO ALBERTO, SPOLETI, SALIZZONI, PIGNATONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali provvedimenti intenda prendere per venire incontro a quei contadini che avevano comperato dai Consorzi agrari granoturco ibrido americano, che nella quasi totalità della sua germinabilità è risultato nullo.

(2687) « TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritiene opportuno che l'ammasso del grano annata 1951-52 non sia obbligatorio, perché ricorda i tempi passati con le leggi eccezionali che tanto offesero la sensibilità dei contadini stessi. E se non creda di stabilire un prezzo che sia adeguato al costo della vita, che compensi il lavoro stesso e dia una certa garanzia di equilibrio sul mercato, specialmente nei momenti di congiuntura tra il vecchio raccolto e il nuovo prodotto.

(2688) « TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se risponda a verità la voce messa in giro da alcuni funzionari del Ministero delle finanze, che da parte della Direzione delle dogane si voglia sopprimere l'uso del carburante « agevolato » ai pescatori di Napoli e provincia.

« Se ciò dovesse accadere si condannerebbero centinaia di famiglie di pescatori, che vivono già nella più squallida miseria, a morir di fame.

(2689) « D'AMBROSIO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della marina mercantile e dell'interno, per conoscere se ritengono legittimo, in relazione alle vigenti norme sui mercati del pesce, che si richieda — da parte del Ministro della marina mercantile, tramite le prefetture — un contributo del 0,10 per cento sulle partite di pesce fresco venduto; legittimo, altresì, che tale contributo vada a favore di una associazione padronale, mentre produttori della pesca sono anche gli equipaggi con retribuzione « alla parte » e gli esercenti la piccola pesca; legittimo, infine, che un'associazione padronale di categoria sia organizzata ufficialmente dall'apparato burocratico dello Stato.

(2690)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere se e quando intendano presentare un disegno di legge per la democratizzazione dei Comitati di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, specie dopo l'avvenuta modificazione con legge 21 maggio 1951, n. 390, del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 321, in ordine ai Comitati di amministrazione delle aziende autonome dei comuni ove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.

(2691)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere per quali motivi e con quale diritto la questura di Pesaro ha fatto rimuovere le bandiere nazionali e di partito che erano state esposte nel nuovo edificio municipale il giorno 10 giugno 1951, subito dopo l'elezione del sindaco, quando invece lo stesso criterio non è stato seguito nei comuni di altre provincie conquistati dal partito della democrazia cristiana.

(2692)

« CORONA ACHILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere per quale ragione, in contrasto con precedenti esplicite dichiarazioni verbali e scritte, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha espresso parere sfavorevole nei confronti della pratica diligentemente e faticosamente condotta avanti dall'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore, su indicazione dello stesso Alto Commissa-

riato, per attrezzare con l'esigua spesa di 5 milioni la villa Feltrinelli ad uso di pronto soccorso; e per sapere se ritiene che un grosso comune di oltre 20 mila abitanti debba ancora permanere, come avviene a seguito dell'assurda decisione, del tutto sprovvisto di attrezzatura ospedaliera.

(2693)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno far procedere alla sistemazione organica e completa della rete interna dell'acquedotto di Barcellona (Messina) la cui condotta esterna, già ultimata, è in atto in stato di abbandono per la sospensione dei lavori.

« L'interrogante fa presente che il centro di Barcellona trovasi attualmente in gravi condizioni per la mancanza di acqua, onde si rende necessario l'urgente intervento del Ministro presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, perché tale opera venga al più presto completata nell'interesse della igiene e della incolumità pubblica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5495)

« TRIMARCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere gli intendimenti del Governo circa la fissazione per il corrente anno del prezzo del grano e se intenda tener conto della esigenza di assicurare soprattutto al piccolo e medio coltivatore un ragionevole margine di utile che lo ricompensi dei gravi sacrifici a cui deve assoggettarsi e che elimini lo squilibrio che ogni anno si ricrea tra il prezzo basso e obbligatorio del grano e l'alto e libero prezzo dei prodotti industriali.

« Si fa presente che fra i produttori regna viva preoccupazione per i provvedimenti di ammasso del grano, senza indicazione del prezzo, per cui la fissazione del medesimo è attesa con la massima urgenza dagli interessati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5496)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza della cerimonia di preta marcia fascista svoltasi nel giardino Bellini di Catania, il 14 giugno 1951, in occasione della « consegna delle bandiere » agli alunni delle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

scuole di quella città. Durante la « cerimonia » il provveditore agli studi di Catania pronunciò un discorso riecheggiante i vecchi temi del ventennio ed alcune centinaia di alunni « salutarono », con le strofe di *Giovinazza*, l'arrivo del prefetto Biancorosso.

« Gli interroganti chiedono quali provvedimenti si intendono adottare contro gli organizzatori di tale cerimonia. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(5497) « CALANDRONE, DI MAURO, D'AGOSTINO, FAILLA, D'AMICO, PINO, LA MARCA, SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere il suo pensiero circa la richiesta della Ditta Romano, relativa all'istituzione di un servizio automobilistico Catanzaro-Crotone e viceversa.

« È opinione dell'interrogante che l'istituzione di detto servizio sia estremamente utile, in quanto con esso si verrebbero ad integrare gli attuali mezzi di comunicazione tra il capoluogo e l'importantissimo centro industriale ed economico di Crotone. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5498) « SILIPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non sia possibile evitare nella circostanza presente e per il futuro la esclusione dal concorso di una esaminanda che, consegnando i prescritti documenti, tutti elencati, senza riceverne ricevuta, forse smarrisce il certificato di cittadinanza italiana, comunque mancante; sostiene le prove scritte favorevolmente; esclusa poi per la mancanza del documento, ricorre al Ministero che legittima il provvedimento del provveditore, trascurandosi la parte sostanziale della questione.

« Infatti, essendo stato presentato prima delle prove il certificato di cittadinanza, sia pure con ritardo sui termini, il Ministero prima delle prove scritte aveva tutto il tempo ed il modo di prendere in considerazione il caso fortuito e provvedere a regolarizzare la situazione senza compromettere per un anno o più la normale aspirazione di una giovane diplomata. (Vedere nota ministeriale n. 4905, del 31 maggio 1951 al provveditore di Brescia).

« In sostanza si potrebbe aggiungere che colui che riceve i documenti, potrebbe controllarli responsabilmente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5499) « ROSELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda tempestivamente adottare affinché, almeno nelle località dove la pressione della disoccupazione è più grave, nel momento in cui — in moltissimi casi intorno alla metà di agosto, come, per esempio, a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) ed in altri centri delle Marche — cesseranno la loro attività i cantieri, attualmente in corso, di lavoro e di rimboscimento, possano aprirsi senza, o quasi, soluzione di continuità nuovi cantieri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5500) « DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere, con riferimento anche a precedente interrogazione alla quale è stata data risposta non soddisfacente, quale pratica attuazione dall'epoca della emanazione del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ha avuto in Calabria il disposto degli articoli 52 e 53 a favore dei comuni rivieraschi alle fonti di energia idroelettrica in concessione alla Società elettrica meridionale (S.M.E.); e per sapere altresì quale è stato annualmente per ciascuna amministrazione provinciale calabrese l'ammontare del sopracano percepito ai sensi del terzo comma del citato articolo 53 per la parte di energia trasportata fuori delle provincie calabresi dalla stessa S.M.E. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5501) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano le ragioni che ostacolano la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Adda in congiunzione delle sponde di Lecco e Malgrate.

« Tale richiesta viene avanzata in considerazione che l'attuale ponte è pericolante e parzialmente sbarrato al traffico; inoltre i pesanti autoveicoli che transitano sulla nazionale dello Spluga e dello Stelvio vengono dirottati, con grave e serio ostacolo alla circolazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5502) « INVERNIZZI GABRIELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali ad Acerra si sono avuti stanziamenti inferiori a quelli di Giugliano per le costruzioni I.N.A.-Casa,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

pur essendo quasi identici gli indici della disoccupazione e della abitabilità nei due paesi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5503)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se intenda disporre la ricostituzione del Commissariato di pubblica sicurezza ad Acerra (Napoli), soprattutto in considerazione dell'aumento della delinquenza nella zona. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5504)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni, per sapere se non ravvedano la opportunità di emanare disposizioni precise, atte a chiarire che tutta quella corrispondenza diretta a cittadini italiani dagli uffici che dipendono dalla Amministrazione dello Stato e in ispecie da quelli preposti all'accertamento e definizione di ogni e qualsiasi imposta, autorizzati ad inoltrare corrispondenza con tassa a carico, abbia a seguire una ragionata norma equitativa e precisamente:

1°) la corrispondenza con tassa a carico sia disposta solo in caso di provata necessità;

2°) gli avvisi, specie quelli « raccomandati », abbiano una ragione d'essere pure a salvaguardia degli interessi del destinatario;

3°) per tutta la eventuale corrispondenza con tassa a carico — la Amministrazione postale non applichi nessuna « soprata » oltre la normale « affrancatura ».

« E per conoscere, infine, se non si ritiene opportuno di estendere a tutta questa corrispondenza, tassativamente, l'uso della franchigia postale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5505)

« LOMBARDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se — in esecuzione del disposto dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1950, n. 590, ed analogamente a quanto è stato provveduto con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 292 — intenda promuovere, entro il termine di un anno stabilito dalla legge medesima, la emanazione delle disposizioni necessarie per procedere alla liquidazione e corresponsione di un indennizzo ai cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nell'originario territorio della Jugoslavia, com'è previsto all'articolo 79 del Trattato di pace. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5506)

« TANASCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se, per quali motivi e in qual misura intenda che possa essere ritenuto costituzionalmente legittimo il suo attivo e continuo intervento e quelli di altri Ministri a favore di una parte politica nella lotta elettorale per il rinnovamento delle Amministrazioni comunali e provinciali e dell'Assemblea regionale siciliana; e per sapere anche quali provvedimenti intenda adottare di fronte all'atteggiamento faziosamente partigiano mantenuto, durante la detta lotta elettorale e sempre a favore della stessa parte politica, dalla R.A.I. nelle sue quotidiane trasmissioni; e per sapere, infine, come giudichi il comportamento parziale ed arbitrario delle autorità prefettizie e di polizia, che ha dato frequentemente luogo ad azioni gravemente lesive della libertà elettorale dei cittadini.

(581)

« GULLO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il Governo non vi si opponga nel termine regolamentare.

NENNI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENNI PIETRO. Desidererei sapere quando il Governo pensa che possa essere svolta la mia interpellanza, annunciata ieri, sulle conseguenze dei risultati delle elezioni amministrative.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha fatto sapere che risponderà al termine della discussione sulla difesa civile.

NENNI PIETRO. Se la discussione sul disegno di legge riguardante la difesa civile dovesse prolungarsi, farei le mie riserve su ciò.

La seduta termina alle 21,5.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Votazione per la nomina di tre componenti per ciascuna delle sette Commissioni parlamentari consultive previste per gli Enti di riforma agraria, istituiti a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

2. — *Svolgimento della proposta di legge:*

GENNAI TONIETTI ERISIA e DELLI CASTELLI FILOMENA: Norme per la partecipazione delle donne alle giurie popolari nelle Corti di assise. (1972).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile). (*Urgenza*). (1593). — *Relatori*: Sampietro Umberto, *per la maggioranza*; Gullo, Carpano Maglioli e Nasi, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

8. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*9. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI